



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio **MASSA** Presidente f.f.

Innocenza **ZAFFINA** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° **30866** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

GALAN Giancarlo (c.f. GLNGCR56P10G224Q), nato a Padova il 10/09/1956 e residente in Cinto Euganeo (PD) Via Giarin 17, *non costituito*;

CHISSO Renato (c.f. CHSRNT54L28H117R), nato a Quarto d'Altino (VE) il 28.7.1954 e residente in Favaro Veneto, in via Col San Martino n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Forza del Foro di Venezia (C.F. FRZ NTN 47R13 A059W), pec: antonio.forza@venezia.pecavvocati.it, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 17.10.2019, il Giudice relatore, Cons. Innocenza Zaffina, il

Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dottor Giancarlo Di Maio e, per il convenuto Chisso, l'avv. Antonio Forza, i quali hanno concluso come da verbale.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Galan Giancarlo e Chisso Renato dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, per ivi sentirli condannare al risarcimento in favore della Regione Veneto, in via principale, del danno pari a euro 764.400,00 (Galan) e euro 509.600,00 (Chisso) ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno pari a euro 637.000,00 (Galan) ed euro 382.200,00 (Chisso), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

Dagli atti di causa si evince che la Procura apprendeva da notizie di stampa del 2014 che la Regione Veneto aveva assegnato al Patriarcato di Venezia, per lavori di ristrutturazione del Seminario patriarcale, 50 milioni di euro; fondi della legge sulla Salvaguardia di Venezia destinati in realtà alle opere di disinquinamento della laguna. Emergendo un'ipotesi di utilizzo di finanziamento pubblico per fini non consentiti, veniva avviata istruttoria, volta ad accertare i fatti, eseguita anche mediante delega alla Guardia di Finanza.

Secondo la prospettazione del Requirente, la vicenda da cui si evinceva un danno erariale verteva intorno all'impiego di finanziamenti che, a partire dagli anni settanta, leggi dello Stato, attraverso stanziamenti periodici in bilancio, determinazione di procedure e individuazione dei soggetti destinatari, assegnavano per i fini cosiddetti della Salvaguardia di Venezia. All'esito delle indagini sono risultati il quadro legislativo e i fatti di seguito esposti.

II. Le leggi per la Salvaguardia di Venezia.

La legge 171/1973, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", ha individuato i compiti spettanti, in materia, ai singoli soggetti attuatori. In particolare, alla Regione Veneto veniva demandata l'adozione di un piano comprensoriale e successivamente di un piano territoriale (art. 2 e 4) e la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque (art. 9). Sempre in capo

alla Regione Veneto veniva previsto il potere di costituire consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti per la depurazione delle acque (art. 9). La legge quindi assegnava alla Regione Veneto 58 miliardi di lire per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature e allacciamenti fognari, e altri 22 miliardi per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque (art. 19).

La legge n. 798/1984, "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", stanziava ulteriori risorse, fra cui 80 miliardi di lire per gli interventi di competenza della Regione Veneto, una parte per opere dei Comuni di approvvigionamento idrico, igienico sanitario e di impianti di depurazione, e una parte per la ristrutturazione dell'ospedale civile SS Giovanni e Paolo (art. 5).

Sempre la l. n. 798/1984 ha poi istituito un Comitato cui è stato demandato l'indirizzo il coordinamento e controllo dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge, ed inoltre il compito di esprimere parere in ordine ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione di interventi (art. 4).

È stato inoltre previsto che, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della Regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'art. 4, può provvedersi ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento (art. 5).

Gli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alle predette leggi sono stati poi rifinanziati attraverso altri provvedimenti legislativi, fra cui le leggi 910/86; 67/88; 407/89.

La legge 360/1991, "Interventi per Venezia e Chioggia", destinava altri 16 miliardi di lire ad interventi di competenza della Regione Veneto, finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale; interventi da realizzare in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna, coordinati con quelli di competenza dello Stato (art. 2).

La legge 139/1992, "*Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna*", ha

autorizzato limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia per la contrazione di mutui, da parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti, con oneri a carico dello Stato. La stessa legge ha sottolineato che gli interventi di competenza della Regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dall'inquinamento sono eseguiti in un quadro programmatico unitario, in applicazione del piano approvato dal Consiglio regionale veneto in data 19.12.1991. Le leggi nn. 539/95, 515/96, 448/98 e 488/99 disponevano ulteriori stanziamenti.

Altre risorse venivano rese disponibili dalle successive finanziarie. Fra queste, la legge finanziaria per il 2001 (legge 388/2000) assicurava, per gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, limiti di impegno pari a 29 miliardi di lire dal 2002 e a 50 miliardi di lire dal 2003; la legge finanziaria del 2002 (legge 448/2001), che, a sua volta, stanziava, per i detti fini, le somme di 20 miliardi di lire con decorrenza 2002, 30 miliardi di lire con decorrenza 2003 e 60 miliardi di lire con decorrenza 2004.

III. I provvedimenti e gli atti sulla gestione dei fondi oggetto dell'indagine.

Il Requirente evidenziava che nella seduta del 6.12.2001 (doc. 4 all. 67), il Comitato misto di indirizzo coordinamento e controllo, ex art 4 della legge n. 798/1984, preso atto della proposta di ripartizione delineata con i beneficiari dei finanziamenti nel corso di riunioni preparatorie della ripartizione dei citati limiti di impegno, riconosceva alla Regione Veneto:

- a valere sui fondi della Finanziaria 2001, un finanziamento pari a un limite di impegno di 3,7 mln di euro con decorrenza dal 2002 e 7,3 mln di euro con decorrenza dal 2003;
- a valere sui fondi della Finanziaria 2002, un finanziamento pari a un limite di impegno di 3,2 mln con decorrenza 2002, 4,9 mln con decorrenza 2003 e 9 mln con decorrenza 2004.

Tale ripartizione veniva recepita, in data 3.8.2002, con decreto del Ministero dell'economia e Finanze n 68297 (citato in all. 55- doc.4), emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, come previsto dall'art 6 della legge 139/1992.

Ciò posto, il Requirente descriveva nel dettaglio la successione degli atti amministrativi che

conducevano alla distrazione dei fondi, per espressa previsione di legge destinati alle finalità della salvaguardia della laguna di Venezia, in favore del Patriarcato per il restauro di immobili di proprietà dello stesso.

In particolare, con provvedimento n. 332 dell'11.02.2005, la Giunta regionale deliberava di confermare la revoca dei finanziamenti disposta con la dgr n. 3521/2004 per complessivi 26 mln di euro e di devolvere detta somma, per 24 mln, alla Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare il completamento dei lavori di restauro della Sede patriarcale, del Seminario patriarcale e della Basilica della Salute, e per 2 mln di euro alla Comunità ebraica, per i lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza degli anziani. La Giunta si impegnava, altresì, a rifinanziare gli interventi revocati, con risorse di prossima assegnazione, qualora gli stessi interventi fossero risultati cantierabili. Si delegava, infine, il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente a dare attuazione al provvedimento, approvando, con proprio atto, il disciplinare per regolare i rapporti della Regione con la Diocesi e con la Comunità ebraica, e provvedendo all'impegno di spesa, previa presentazione dei relativi progetti da parte degli interessati.

Il Requirente descriveva poi gli interventi che erano seguiti alla deliberazione di Giunta Regionale e, in particolare, l'interlocazione tra la Diocesi di Venezia e la Direzione regionale progetto Venezia, riguardante gli interventi relativi al Palazzo Patriarcale e alla Basilica della Salute.

In particolare, approvato dalla Diocesi, il progetto di restauro del Seminario per l'importo di 29 mln di euro, si dava avvio ai lavori con un progetto esecutivo di primo stralcio. Ultimati il 31.8.2012 i lavori di primo stralcio, la Diocesi stipulava una Convenzione con la Fondazione Studium Generale Marcianum per l'esecuzione di un secondo stralcio di lavori ricompresi nel progetto generale.

In data 30.1.2015, la Commissione di verifica redigeva una relazione sui lavori di restauro da cui risultava una spesa complessiva di €. 29.738.325,50, dai quali, dedotti €. 7.327.430,21, già rendicontati alla banca OPI spa, €. 632.709,63, finanziati dalla Fondazione Marcianum, ed €. 113.300

non rimborsabili, ne derivava un importo finanziato con fondi regionali di €. 21.891.185,66, con una somma residua, richiesta alla Regione, di €. 178.185,66.

Con nota 522132 del 23.12.2015, la Regione faceva presente alla Diocesi di ritenere di non poter riconoscere le spese di II stralcio ed alcuni esborsi non ammissibili. La Giunta, attraverso il decreto del dirigente regionale n. 48 del 29.06.2016, determinava il contributo definitivo spettante alla Diocesi Patriarcato di Venezia per l'intervento di Restauro e riqualificazione funzionale del Seminario –I stralcio, in 15,6 mln di euro, con conseguente richiesta di restituzione della somma di circa 5,9 mln, pari alla differenza tra gli acconti erogati ed il contributo definitivo spettante.

La Diocesi, a sua volta, citava la Regione, innanzi al Tribunale di Venezia, richiedendo la somma residua di €. 178.185,66, comprensiva anche di lavori di II stralcio, che la Regione non le aveva riconosciuto.

IV. L'invito a dedurre.

La Procura regionale, ha ritenuto che, in ragione degli eventi sopra descritti, fosse deducibile una fattispecie di illecito amministrativo patrimoniale, rappresentata da un ingiusto danno causato alla Regione. Per tale motivo, con atto in data 23.10.2018, è stato comunicato invito a dedurre al Presidente e agli assessori componenti della Giunta in carica al tempo dei fatti contestati.

Secondo il Requirente, la responsabilità dell'indebita erogazione, per come in dettaglio descritta nell'invito a dedurre, sarebbe stata da ascrivere in primo luogo, al Presidente della Giunta, Galan Giancarlo che ha concepito l'operazione, fin dal suo avvio mediante le proposte sottoposte al Comitato ex art. 4 l. n. 798/1994 e attraverso l'interpello alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iniziativa proseguita in occasione delle deliberazioni di Giunta nn. 3521/2004 e 332/2005 istruite e presentate dal Presidente, giustificando l'operazione con vari motivi.

Secondo la Procura Regionale, la devoluzione dei fondi era in palese contrasto con disposizioni chiare, note al Galan, la cui condotta in violazione dei doveri di servizio si concludeva con il voto favorevole nel corso delle due Giunte, nonostante l'evidente contrasto normativo. Un

comportamento da qualificare come gravemente colposo, essendo state disattese norme e criteri noti e comunque agevolmente conoscibili.

Ulteriore responsabilità sarebbe stata da attribuire ai componenti della Giunta che hanno votato le delibere nn. 3521/2004 e 332/2005.

Quanto alla delibera n. 3521/2004 si tratta degli assessori Gava Fabio, Chisso Renato, Conta Giancarlo, Grazia Raffaele, Padoin Antonio, Zanon Raffaele (l'assessore Pra Floriano è deceduto).

Relativamente alla delibera n. 332/2005, gli assessori sono: Bressan Sante, Chisso Renato, Conta Giancarlo, Coppola Marialuisa, Grazia Raffaele, Serrajotto Ermanno, Zanon Raffaele.

Secondo il Requirente, sebbene si trattasse di concorso di minor rilievo, apparendo la rilevanza causale del Presidente preponderante, tuttavia il fatto che si andava a deliberare su una materia di particolare importanza avrebbe richiesto appropriata attenzione e verifica. Con il provvedimento proposto venivano inoltre contraddette disposizioni basilari, chiare e che, da soggetti con incarico di amministratori regionali, non potevano essere ignorate. Circostanze che inducevano a ritenere sussistenti gli estremi della colpa grave e il concorso causale.

Il danno prodotto dallo sviamento delle risorse tiene conto delle somme erogate per i lavori di restauro, escludendo dall'addebito gli importi per i quali è maturata la prescrizione. Ne conseguirebbe una responsabilità per un pregiudizio pari ad €. 1.274.000, che nell'invito a dedurre il Requirente ripartiva, sulla base delle condotte tenute nell'evenienza, ovvero, nel 50%, a carico del Presidente Galan, e nel restante 50%, in parti uguali, a carico degli assessori votanti le delibere 3521/2004 e 332/2005, dedotta la quota dell'assessore Floriano Pra, deceduto”.

V. Deduzioni in seguito all'invito a dedurre.

All'invito a dedurre è stato dato riscontro dai destinatari, ad eccezione di Galan Giancarlo, Conta Giancarlo, Chisso Renato.

Il dr Gava, in data 13.11.2018, ha fatto richiesta di audizione personale con l'assistenza degli avvocati Domenico Menorello e Andrea Scuttari, delegati a rappresentarlo e difenderlo, come da

procura allegata alla richiesta di audizione. Il dr Gava ha poi presentato “Deduzioni” in data 10.12.2018, sottoscritte unitamente ai citati avvocati delegati a rappresentarlo e difenderlo, come da procura del 10.12.2018. Le difese possono riassumersi come segue:

- non sussiste sviamento dei fondi della legge speciale in quanto nel perimetro degli obiettivi delineati dalla disciplina legislativa sulla “salvaguardia” di Venezia rientravano anche iniziative di restauro quale quella in discorso;

- l’art. 13, n. 2) e 6), della l. n. 171/73 consente il restauro ad opera di privati proprietari di “immobili di interesse monumentale, storico, artistico” e, peraltro, l’intervento non è stato finanziato con fondi regionali, ma con somme appartenenti al budget complessivo dei fondi della salvaguardia di Venezia che sarebbero andati perduti;

- non può parlarsi di storno essendosi invece verificato che un valore pari alle somme che non potevano più spendersi è stato riallocato a mezzo di una proposta del Comitato, a mezzo della Presidenza del Consiglio, che lo presiede, che ha indicato la procedura ritenuta più congrua allo scopo;

- anche se non si condividesse l’indicazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la lettera d) dell’art. 7 della l. n. 171/1993 assegna, di norma, allo Stato il “restauro degli edifici demaniali e quelli di carattere storico e artistico” e non ai Comuni che hanno solo competenza alla “conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii”, per cui deve ammettersi che lo Stato, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha delegato alla Regione Veneto il restauro del Seminario patriarcale;

- non ha rilievo la censura di mancato intervento del Consiglio regionale, non versandosi in un caso di revoca delle volontà consiliari precedenti, bensì di ipotesi di decadenza dei finanziamenti, non appartenente alla competenza del Consiglio;

- non può configurarsi un’ipotesi di danno, posto che è stato restaurato un complesso di pregio architettonico, realizzando un vantaggio per la comunità (art. 1 l. n. 20/1994) e uno scopo rientrante

fra quelli previsti dalla legge che tale rimane, anche se conseguito da soggetto incompetente;

- non vi è nesso causale fra la condotta del dr. Gava e l'evento di danno, avendo egli partecipato solo alla delibera di Giunta 3521/2004, che non contiene alcuna decisione provvedimento. La proposta relativa alla devoluzione dei fondi, peraltro, è stata presentata come un'istanza del Comitato. Il Presidente della Regione ha poi scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29.11.2004, chiedendo "che il Comitato da Te presieduto possa tempestivamente autorizzare la suddetta operazione";

- non sussiste l'elemento psicologico in capo all'assessore Gava in quanto: ha partecipato alla delibera 3521/2004 come assessore alla sanità senza competenze specifiche sull'argomento in discussione; gli erano stati prospettati numerosi e qualificati atti istruttori che facevano apparire doveroso mettere in sicurezza i fondi, ben istruita la pratica, possibili gli obiettivi di restauro di prestigiosi immobili;

- la Regione aveva devoluto solo le risorse destinate al finanziamento del primo stralcio, circostanza che ha generato un contenzioso con il Patriarcato per la restituzione degli importi impiegati per il secondo stralcio. Una dinamica che viene ad incidere sulle somme oggetto di contestazione della Procura che non possono essere perciò integralmente considerate;

- le pretese descritte nell'invito a dedurre sarebbero prescritte, sia perché il *dies a quo* va fatto coincidere con le deliberazioni, sia perché le notizie stampa risalgono agli anni 2004-2005, mentre gli atti regionali di approvazione delle richieste di pagamento della Diocesi patriarcale sono antecedenti il termine quinquennale, rispetto alla notifica ricevuta.

Il dr. Padoin Antonio, ha presentato "Deduzioni" in data 10.12.2018, sottoscritte unitamente agli avvocati Domenico Menorello e Andrea Scuttari, delegati a rappresentarlo e difenderlo, come da procura allegata alle "Deduzioni". Nello scritto difensivo sono state prospettate le medesime argomentazioni esposte nelle "Deduzioni" depositate per il dr Gava, specificando, in relazione all'insussistenza dell'elemento psicologico, che il dr Padoin era assessore alle politiche del territorio

e, dunque, senza competenze specifiche sulla materia in discussione.

La sig.ra Coppola Maria Luisa Isi ha presentato “Controdeduzioni” in data 10.12.2018, sottoscritte dall’avvocato Giuseppe Scuglia, delegato a rappresentarla e difenderla, come da procura allegata alle “Controdeduzioni”. Le repliche ripropongono in buona parte le argomentazioni degli assessori Gava e Padoin.

I sig.ri Grazia Raffaele e Zanon Raffaele hanno presentato “Deduzioni” sottoscritte dall’avvocato Federico Pagetta, in data 10.12.2018, per il primo, e in data 16.1.2019, per il secondo. Le difese prospettano argomenti comuni a quelli della sig.ra Coppola.

Il sig. Serrajotto Ermanno, ha presentato “Deduzioni difensive” datate 7.12.2018, sottoscritte dagli avvocati Maurizio Paniz, Stefania Fullin, Elena Cesco Resia, delegati a rappresentarlo e difenderlo, come da procura speciale allegata all’istanza per il rilascio di copia atti del 20.11.2018. Le obiezioni all’invito a dedurre sono analoghe a quelle già descritte.

Il dr Bressan Sante, in data 10.12.2018 ha chiesto di essere sentito. Nel corso dell’audizione in data 10.1.2019, il Bressan ha dedotto: di essere stato nominato assessore ai servizi sociali il 12.11.2004 e che la seduta in cui è stata adottata la delibera n. 332/2005 è stata una delle prime a cui aveva partecipato, dopodiché, nel maggio 2005, è cessato dall’incarico di assessore; di essere un biologo chiamato in Giunta per l’esperienza nel campo dei servizi sociali, settore presso il quale ha sempre prestato la propria opera, tanto da ricoprire la carica di assessore per i servizi sociali nel Comune di Vicenza e poi di Presidente di un Ipab; di aver fatto affidamento, in occasione dell’approvazione della delibera del 2005, sul fatto che si trattava di argomento proposto dal Presidente della Giunta, dallo stesso discusso anche in sede di Comitato; che l’argomento era già stato oggetto di una precedente delibera; che vi erano i pareri di legittimità tecnica e giuridica; che vi era una lettera favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri allegata alla delibera; che la questione era stata portata e illustrata dal Presidente Galan membro del Comitato.

Ciò posto, ad istruttoria conclusa, la Procura regionale ha ritenuto di confermare l’ipotesi

accusatoria nella qualificazione oggettiva di illecito amministrativo patrimoniale prospettata nell'invito a dedurre, fatta salva la rettifica in ordine all'elemento causale. Quanto all'imputazione soggettiva dell'illecito, il Requirente ha ritenuto di rivolgere la pretesa risarcitoria nei confronti del Presidente della Giunta, Galan, e dell'assessore alle "Politiche per l'ambiente e per la mobilità", Chisso, con esclusione dei restanti assessori.

VI. La fattispecie di illecito amministrativo-patrimoniale contestata in atto di citazione.

Secondo il Requirente, la fattispecie *contra legem* posta in essere dai convenuti consiste, in sintesi, nella violazione delle leggi sugli interventi per la Salvaguardia di Venezia, a partire dalla l. n. 171/1973. Norme che fissavano procedure e competenze degli enti, e stanziavano le risorse in relazione agli interventi individuati nelle medesime norme.

Nel caso di specie, le risorse assegnate dalle leggi ad un tipo di opere sono state distratte per essere destinate ad altri interventi, da parte di un soggetto (la Giunta regionale), neppure competente.

In particolare, fondi destinati agli interventi di salvaguardia ambientale, di competenza della Regione Veneto, sono stati destinati, dalla Regione stessa, al finanziamento di lavori del complesso seminariale di proprietà della Diocesi di Venezia. E ciò in violazione della normativa in materia che delineava il quadro delle competenze dei vari soggetti coinvolti e in particolare della Regione Veneto, la cui competenza è stata affermata dalle leggi sulla Salvaguardia di Venezia, succedutesi nel tempo.

In particolare, rileva la norma di cui all'art. 9 della l. n. 171/1993 che stabilisce che la Regione adotta "*i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque*"; competenza ribadita dall'art. 5 della l. n. 798/1984. Un'attribuzione che peraltro trova conferma nelle distinte competenze assegnate agli altri soggetti dalle diverse leggi nella materia della salvaguardia di Venezia: allo Stato (art. 7 l. n. 171/1973); ai Comuni (art. 5 l. n. 798/1984), e ad altri enti individuati da ulteriori norme (ad es. Provveditorato al porto, art. 2 L. n. 798/1984; Università Ca' Foscari art. 1 L. n. 139/1992).

Il richiamo ad una competenza della Regione è presente nelle leggi finalizzate alla

“Salvaguardia di Venezia” che si susseguivano, in qualche caso, rammentando espressamente tali competenze (ad es. interventi “in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell’inquinamento” art. 4 l. n. 139/1992 e art 2 l. n. 360/1991).

La stessa legge regionale n. 17/1990 detta una disciplina nella materia di tutela ambientale di competenza regionale proprio in applicazione degli articoli, 2 della l. n. 171/1973, e 5 della l. n. 798/1984.

I fondi distratti, resi disponibili dalle diverse leggi per la Salvaguardia di Venezia, erano già stati assegnati agli enti (Comuni della Regione Veneto) per la realizzazione dei seguenti interventi: l’acquedotto per irrigazione nell’area del Cavallino (leggi nn. 515/96, 345/97, 448/98, 488/99); l’impianto depurazione valli di Chioggia (l. nn. 67/88 e 407/89); la Vasca di prima pioggia in località Gazzera-Mestre (l. nn. 910/86 e 139/92); l’ampliamento e ristrutturazione rete fognaria Comune di Venezia (l. nn. 539/1995 e 515/1996).

Ad avviso del Requirente, la devoluzione di fondi per 26 mln di euro ai lavori per il restauro degli immobili della Diocesi di Venezia è stata illegittimamente disposta, dal momento che la legge assegnava dette risorse per gli interventi di disinquinamento. Tali fondi non potevano che restare utilizzati per opere finalizzate al disinquinamento e alla prevenzione dell’inquinamento e, neppure in sede di Comitato ex art. 4 l. n. 798/1984, potevano essere sottratti al predetto scopo.

In particolare, al Comitato, come stabilito dagli articoli 4 e 5 della L. 798/1984, è affidato il compito di esprimere suggerimenti e avviare il procedimento per una diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato dalla legge, ovvero sia di avanzare proposta di ripartizione al Ministro del Tesoro sulla base di motivate relazioni sugli interventi (art. 3 l. n. 295/1998).

I fondi devoluti alla Diocesi patriarcale erano stati destinati ad opere in programmi approvati dal Consiglio regionale: l’acquedotto nell’area del Cavallino, nel piano di riparto approvato con le delibere consiliari nn. 45/99 e 70/2001; l’impianto di depurazione valli di Chioggia, all’interno del piano per la prevenzione dall’inquinamento approvato con delibera consiliare n. 255/1991; la vasca

di prima pioggia in Gazzera-Mestre, relativa alle approvazioni con delibere consiliari nn. 744/1988, 745/1988, 768/1993; la ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Venezia, nei programmi di riparto approvati con le deliberazioni consiliari nn. 169/1996 e 32/1997. Ciò, in conformità alle prescrizioni della l.r. n. 17/1990 che, all'art. 3, prevede l'adozione di un piano per la prevenzione dell'inquinamento che fissa obiettivi, interventi ed opere, approvato dal Consiglio regionale, e all'art. 4 dispone l'approvazione del Consiglio in ordine agli interventi da realizzare.

Ad avviso del Requirente, si è dunque operato un mutamento della destinazione dei fondi in discorso senza l'intervento del Consiglio regionale, in contrasto con le predette disposizioni, che lo prevedevano, e con i provvedimenti consiliari che avevano approvato gli interventi.

La sottrazione dei fondi all'impiego legislativamente previsto verrebbe dunque a costituire un danno per la Regione per l'importo di quanto distratto, ovvero €. 26.000.000,00.

VII. L'irrilevanza delle controdeduzioni delle parti sulla configurazione dell'illecito.

Ciò premesso, secondo la Procura regionale, non possono in alcun modo condividersi le argomentazioni intese a negare il pregiudizio derivante dal mutamento della destinazione dei fondi, per il fatto che tra gli obiettivi della legislazione sulla "Salvaguardia di Venezia" rientrava, come previsto dall'art. 13 n. 2 e 6 della l. n. 171/1973, anche il restauro di immobili di interesse monumentale storico ed artistico ad opera di privati proprietari.

Ciò in quanto, nella circostanza, le competenze e i fini da conseguire con le risorse assegnate a tali competenze sono stati fissati dalle leggi sulla "Salvaguardia di Venezia" ed è all'interno di esse che vanno definite le ragioni dell'illegittimità e del danno. In tale ambito, alla Regione Veneto è stata affidata la sola competenza in materia ambientale ed in particolare di disinquinamento, e ad essa, contestualmente, sono state assegnate le risorse destinate all'esecuzione di tale compito, attraverso l'assunzione di limiti di impegno.

Dalla distrazione dei fondi sarebbe derivato un danno, poiché l'uso legittimo e proficuo delle somme non può che essere quello normativamente stabilito. Vi sarebbe, in altri termini, una

valutazione del legislatore, anche in termini di priorità, nella scelta dei bisogni da soddisfare e nella correlata assegnazione delle risorse (limitate) disponibili; ciò che verrebbe a costituire una relazione diretta, che non può essere scissa, tra scopo individuato e misura degli stanziamenti fissata.

Non si potrebbe dunque sostenere una sorta di indifferenza dell'impiego dei fondi, in quanto ciò renderebbe inutile tutto il quadro delineato dalle leggi in discorso. Vorrebbe dire che un sistema normativo potrebbe essere del tutto sovvertito dai soggetti attuatori, scambiandosi le competenze, giungendo a distogliere interi stanziamenti concessi per i fini voluti dalle norme per devolverli ad altri scopi.

Un esito irragionevole, senza che tale decisione sia stata vagliata dal Consiglio regionale, tanto che è stata sottratta al disinquinamento l'ingente ammontare pari a 26 milioni di euro, cui è da aggiungere un analogo importo, circa 25 milioni, devoluti alla Diocesi dopo la riunione del Comitato del 4.2.2003. Devoluzione, quest'ultima, cui si è pervenuto con una procedura in contrasto con le norme. Tali fondi, infatti, non potevano che restare utilizzati per opere finalizzate al disinquinamento e neppure in sede di Comitato ex art. 4 l. n. 798/1984 potevano essere sottratti al predetto scopo.

Al Comitato, come stabilito dagli articoli 4 e 5 della L. 798/1984, è dato di esprimere suggerimenti e avviare il procedimento per una diversa ripartizione, da farsi dal Ministero del Tesoro, dello stanziamento complessivo autorizzato dalla legge. Ovvero di avanzare proposta di ripartizione al Ministro del Tesoro sulla base di motivate relazioni sugli interventi (art. 3 L. n. 295/1998).

Quanto all'importanza e all'entità della questione "disinquinamento per il territorio Veneto" e, in particolare, per l'area lagunare, il Requirente ha fatto riferimento al "Piano Direttore 2000" per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento di cui erano parte i finanziamenti revocati. Ad avviso della Procura regionale, la sottrazione di somme alla predetta finalità apparirebbe ancor più motivo di illecito se si considera che essa ha riguardato il restauro di immobili privati che poteva aver luogo solo nei termini e limiti previsti dalla legge, vale a dire su iniziativa degli enti competenti, lo Stato (art. 7, lett. d) l. n. 171/73) e i Comuni di Venezia e Chioggia (art. 6, lett. c) l. n. 798/84), se

eventualmente da essi deciso, e per gli interventi e nella misura sempre da detti enti determinati.

Peraltro, evidenzia il Requirente, nel senso che la distrazione di fondi a destinazione vincolata verso altre finalità istituzionali costituisce danno erariale si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Toscana 35/2013: fattispecie relativa ai fondi assegnati ad un Comune per riduzione del rischio idrogeologico, utilizzati per realizzare una struttura multipiano; Sez. III 542/2004).

Eguale, ad avviso del Requirente, non avrebbe alcun fondamento l'obiezione secondo la quale il finanziamento stava per essere perduto ai sensi della l. r. n. 27/2003; argomento cui aveva fatto ricorso il Presidente Galan in occasione della deliberazione di Giunta 3521/2004. Ciò in quanto la l.r. n. 27/2003, nella parte sulla perdita del finanziamento (art. 54), non ha nulla a che vedere con la fattispecie che aveva ad oggetto i lavori assistiti da tale finanziamento. I fondi di cui si tratta erano quelli stanziati dallo Stato per la "Salvaguardia di Venezia", e l'attuazione dei relativi interventi era disciplinata dalla l.r. n. 17/1990. Per detti fondi non vigeva alcun termine decadenziale.

Le stesse somme revocate, come si evince dalla delibera consiliare 45/1999 e dall'annessa relazione del proponente assessore Tesserin, derivavano da riallocazioni di precedenti assegnazioni non utilizzate (a titolo di esempio, cfr. anche delibere di Giunta 1270/2009 e 592/2015 - doc. 13). Tali risorse, dunque, potevano continuare ad essere stanziare per gli interventi originari o essere devolute ad altre opere di carattere ambientale. Peraltro, l'intervento relativo alla "vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera e Mestre" non è stato realizzato proprio "per revoca del finanziamento da parte della Regione Veneto", come attestato dal Direttore della Direzione lavori pubblici di Venezia nella nota del 17.6.2015 alla G.d.F.

Inoltre, l'art. 54 della cit. l. r. n. 27/2003 riguarda la concessione in generale di contributi regionali. Ma pure in tal caso, nulla impedirebbe, al soggetto concedente (la Regione, attraverso la Giunta, art. 53), ove lo volesse, di riassegnare il contributo.

Altrettanto priva di consistenza sarebbe la tesi che ritiene di escludere la competenza del Consiglio regionale, vertendosi in tema di decadenza e non di revoca degli stanziamenti.

In proposito, il Requirente ha richiamato quanto già precisato circa le continue riallocazioni di fondi stanziati per il disinquinamento, rimasti inutilizzati, destinati nuovamente ad interventi in materia ambientale. Che tutto ciò avvenisse attraverso il Consiglio regionale, risulta proprio dalla delibera consiliare n. 45/99, che approva la riallocazione di fondi, modificando il programma degli interventi in attuazione del “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque”.

VIII. La causa dell’evento e l’attribuzione della responsabilità dell’illecito.

Valutati gli atti e le deduzioni degli assessori Gava e Padoin, il Requirente riteneva di dover concludere che l’evento-distrazione dei fondi dovesse essere ricondotto alla determinazione adottata con la delibera di Giunta 332/2005, con esclusione, dal nesso causale, della delibera di Giunta 3521/2004. Quest’ultima infatti appare chiara solo con riferimento alla revoca dei finanziamenti disposti per le opere ambientali. Per il resto, il provvedimento si presenta di incerta comprensibilità.

In particolare, non sarebbe ben deducibile il significato letterale dei diversi passaggi della delibera, e pertanto, in tale occasione, non compare una formale disposizione di devoluzione dei fondi per il restauro degli immobili del Patriarcato. Devoluzione che invece è disposta, per 24 milioni di euro, con la delibera di Giunta n. 332/2005, che è da ritenere, pertanto, il provvedimento da cui deriva la distrazione degli stanziamenti a favore degli immobili della Diocesi- Patriarcato di Venezia.

Non potrebbero invece essere assunti a valore di rilievo concausale, come preteso in alcune controdeduzioni, il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli, invocati, di legittimità dei dirigenti. Ciò in quanto, il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui si fa riferimento, è rappresentato dalla nota del 30.12.2004 con la quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dava risposta ad una richiesta del Presidente Galan che domandava all’allora Presidente del Consiglio se il Comitato avesse potuto tempestivamente autorizzare l’operazione derivante dell’accantonamento dei fondi. In detta nota, si diceva di non ritenere necessaria una deliberazione del Comitato, trattandosi di riallocazione di fondi già assegnati alla Regione Veneto, come meglio

specificato nell'“appunto” che si andava a trasmettere.

Orbene, nel procedimento per la revoca dei fondi avviato su iniziativa dal Presidente Galan e conclusosi con la delibera di Giunta 332/2005, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva alcun ruolo. Né potrebbe assumersi che, con l'intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, era il Comitato a partecipare: in primo luogo, perché il Comitato non aveva alcun ruolo, non essendo in suo potere mutare la destinazione delle somme legislativamente stabilita; inoltre il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non rappresenta il Comitato, organo collegiale, previsto dall'art. 4 della l. n. 798/1984.

In definitiva, il Sottosegretario e la sua nota non entravano, e non potevano entrare, ad alcun titolo nel determinismo causale che ha portato alla devoluzione dei fondi.

Quanto ai pareri di legittimità richiamati nelle deduzioni, la Procura rileva che non si tratta di veri e propri pareri. In particolare, non è un parere la nota del 27.10.2004 dell'ing. Roberto Casarin rivolta al Segretario del Comitato ex art. 4 L. n. 798/1984. Neppure può dedursi il rilascio di un parere per il riferimento, nella delibera n. 332/2005, all'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale. L'espressione, identica in tutte le delibere di Giunta, appare una formula di rito con un generico richiamo ad un'attestazione di una struttura competente.

In conclusione, il Requirente concludeva che l'illecito, con le sue dannose conseguenze, dovesse essere ascritto al Presidente della Giunta, Galan Giancarlo, e all'assessore alle “Politiche per l'ambiente e per la mobilità”, Chisso Renato.

Per quel che concerne gli altri componenti la Giunta, quanto agli assessori, Gava Fabio e Padoin Antonio, l'attribuzione di responsabilità nei confronti di entrambi deve essere esclusa per la mancata partecipazione alla seduta conclusasi con l'adozione della delibera 332/2005, atteso che solo a quest'ultimo provvedimento è stata ricondotta la causa dell'evento. Viene a mancare, quindi, nel caso del dr. Gava e del dr. Padoin, l'elemento della condotta causalmente determinante.

In ordine alla posizione dei rimanenti assessori, ciò che, ad una complessiva valutazione delle circostanze emerse, sarebbe da escludere è la sussistenza di un comportamento gravemente colposo. La mancanza dell'elemento psicologico qualificato, in capo agli assessori, deriva dalla ponderazione di circostanze oggettive e soggettive.

Oggetto del deliberato era una materia di una certa complessità, a fronte della quale possono ammettersi le difficoltà di orientamento da parte dei soggetti in questione, non direttamente coinvolti nella gestione amministrativa di tale settore. Come pure rileva che la vicenda su cui si andava a deliberare si era sviluppata in precedenti fasi, anche al di fuori dell'amministrazione regionale (la sede del Comitato), pure stavolta senza diretta partecipazione degli assessori. Il che evidentemente comporta un qualche limite nella compiuta conoscenza di quanto necessario per l'adozione di una corretta decisione.

In ragione delle suddette circostanze, il Requirente riteneva di dedurre che dagli assessori è stato riposto un giustificato affidamento in chi aveva compiti in materia, ovvero l'assessore alle "Politiche per l'ambiente", e in chi si era stabilmente occupato della vicenda, e cioè il Presidente della Regione. Il primo era infatti diretto interessato per le conseguenze sugli interventi di pertinenza del suo assessorato derivanti dalla sottrazione dei fondi e nulla aveva avuto da obiettare.

Il Presidente era colui che si era direttamente occupato della questione, in ogni fase, fino a farsi proponente della delibera e relatore di un testo, con rimandi a spostamento di fondi e rassicurazioni su future coperture, non proprio chiare e di non agevole comprensione, se non da chi, lo stesso Presidente, che caldeggiava le finalità del provvedimento.

Ad avviso del Requirente, il comportamento tenuto dai due suddetti amministratori avrebbe pertanto influito sulla decisione adottata dagli altri amministratori che devono averla trovata garanzia di correttezza del provvedimento. Inoltre, in relazione agli assessorati di competenza dei componenti la Giunta votanti la delibera 332/2005, il Requirente rileva che afferivano a settori che nulla avevano in comune con quello oggetto del deliberato. Settori cui è possibile siano stati preposti soggetti adatti

per le competenze acquisite in quegli ambiti, come per il caso del Bressan, assessore alle “Politiche sociali”, biologo, con esperienza nei servizi sociali (audizione del 10.1.2019), e del Serrajotto, assessore alle “Politiche per la cultura”, insegnante di musica (audizione del 9.1.2019).

Per le ragioni suesposte, la Procura regionale ha ritenuto che per i suddetti amministratori, debba escludersi la sussistenza dell’elemento della condotta gravemente colposa.

Andrebbe invece confermata la responsabilità del Presidente Galan, poiché è stato colui che ha assunto su di sé il compito di pervenire alla distrazione delle somme allo scopo di devolverle al restauro dei beni del Patriarcato. Intento che ha perseguito costantemente e nel tempo, come può evincersi dai verbali delle sedute del Comitato, dalle richieste inviate al Sottosegretario dai contatti con i futuri beneficiari, dalle insistenti argomentazioni a favore, di cui si è fatto portatore, riportate nei testi delle delibere. Egli era consapevole del fatto che i fondi erano assegnati alla Regione solo per le opere in materia ambientale, aspetto che era stato più volte sottolineato, in special modo, nella seduta del Comitato del 4.11.2004.

Lo stesso Galan di certo era consapevole che avrebbe quanto meno dovuto avere l’assenso del Comitato (invero neppure questo poteva essere sufficiente) per una distribuzione differente rispetto all’assegnazione di competenza; tant’è che per avere tale assenso si era decisamente impegnato.

Nonostante la proposta di devoluzione dei fondi non fosse stata accordata in sede di Comitato, il Presidente della Giunta proseguiva nel suo proponimento, interpellando il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo verosimilmente di dare parvenza di legittimità a quella che sarebbe stata la proposta da portare in Giunta, ben sapendo che né il Presidente del Consiglio dei Ministri, né il Sottosegretario che aveva dato riscontro, avevano, in quanto tali, potere e ruolo ai fini della modifica della competenza e della distrazione degli stanziamenti.

In definitiva, il Presidente Galan ha deliberatamente portato a termine la sottrazione dei fondi alle opere di disinquinamento, pur consapevole che si trattava di un provvedimento illegittimo.

Ad avviso del Requirente, la condotta tenuta sarebbe gravemente colposa, in quanto contraria

a norme basilari, chiare, che il Galan, che partecipava alle riunioni del Comitato, non poteva non conoscere o avrebbe comunque dovuto doverosamente conoscere.

Secondo la Procura regionale, compartecipe della responsabilità va ritenuto l'assessore alle "Politiche per l'ambiente e per la mobilità", Chisso Renato. Detto assessorato era la struttura competente alla salvaguardia e recupero dell'ambiente e, dunque, direttamente investita dei compiti di programmazione, impiego delle risorse, attuazione degli interventi, in materia.

Nella veste di titolare di tale assessorato, secondo il Requirente, Chisso doveva ritenersi pienamente coinvolto nella vicenda relativa alla revoca dei fondi. Egli avrebbe dovuto intervenire, facendo presente che la distrazione delle somme destinate ad interventi sull'ambiente era illegittima e che le somme andavano necessariamente ed obbligatoriamente destinate ad interventi di natura ambientale. Non solo, ma sarebbe stato suo obbligo attivarsi fin da subito per l'impiego dei fondi per le opere che si intendevano revocare o altre sempre a tutela dell'ambiente.

Ad avviso del Requirente, l'assessore Chisso invece nulla ha obiettato in merito ed ha, al contrario, espresso il proprio favorevole alla delibera *contra legem*.

In ciò sarebbe ravvisabile una condotta gravemente colposa, in contraddizione con elementari obblighi connessi al proprio ufficio: il dovere di adoperarsi per pervenire ad una adeguata e completa conoscenza della questione; quello di riconoscere l'impraticabilità della proposta del Galan, trattandosi di una violazione delle regole, deducibile da chi aveva l'obbligo di occuparsi della materia; infine, il dovere di attivarsi per impiegare i fondi correttamente.

Nel determinare la misura del danno oggetto della richiesta risarcitoria, la Procura ritiene vada fatto riferimento alla parte per la quale non è ancora intervenuta la prescrizione al momento dell'invio degli inviti a dedurre, tenendo presente che, diversamente da quanto argomentato nelle controdeduzioni, il termine prescrizione deve decorrere dall'erogazione delle somme alla Diocesi, per cui il quinquennio andrà calcolato a partire dalle date dei singoli pagamenti.

In tale ottica, sarebbero da considerare i pagamenti di:

€. 645.776,83, con mandato emesso il 7.11.2013;

€. 174.047,07, con mandato emesso il 7.11.2013;

€. 454.249,16, con mandato emesso il 2.12.2013

In totale l'importo di €. 1.274.000, che costituisce il danno addebitabile, senza che possa avere alcun rilievo quanto dedotto da alcuni dei destinatari dell'invito a dedurre, circa il fatto che la Regione rivendicherebbe le somme erogate per lavori di 2° stralcio, dal momento che l'autorizzazione riguardava solo il primo stralcio.

Allo stato degli atti, non risulta alcuna restituzione in tal senso, da parte della Diocesi. In ogni caso, sia nelle argomentazioni del Presidente della Giunta nel riferire in occasione della deliberazione n. 332/2005, sia nello stesso deliberato finale, la devoluzione dei fondi alla Diocesi è per l'intero importo, pari a 24 milioni di euro.

Circostanze che vengono a costituire un fattore comunque causativo dell'intero esborso, dal momento che rendono conseguenza ragionevole e prevedibile il fatto che la Diocesi potesse intendere di essere assegnataria di tutta la somma. Tant'è, che è in atto un contenzioso innanzi al Tribunale di Venezia, promosso da quest'ultima, che rivendica il pagamento dell'ulteriore somma di €. 178.185,66, in parte correlata a lavori di secondo stralcio, non riconosciuta dalla Regione, che l'attore ritiene invece dovuta.

In conclusione, la Procura ha contestato, in via principale, ai convenuti Galan e Chisso l'importo di €. 1.274.000,00, di cui 764.400,00 (60%), al primo, e 509.600,00 (40%) al secondo.

In proposito, il Requirente ha sostenuto che l'illecito è ascritto agli autori dell'ingiusto danno, causato da una loro condotta tenuta con colpa grave.

Ad eventuali compartecipi, attraverso una condotta non gravemente colposa o non colposa, non è ascrivibile l'illecito. In particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 1 *ter* della l. n. 20/94 (delibere di organi collegiali), la responsabilità si imputa solo a chi ha espresso voto favorevole e, laddove si tratti di atti di competenza degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai

titolari di organi politici che in buona fede li abbiano approvati o ne abbiano consentito l'esecuzione.

Secondo il Requirente, in entrambe le suddette ipotesi, vi sono compartecipi in senso materiale dell'evento danno: il voto dell'astenuto avrebbe potuto determinare una diversa maggioranza rispetto a quella che ha condotto all'adozione dell'atto pregiudizievole; senza l'approvazione o autorizzazione l'atto non avrebbe avuto effetto. Tuttavia, la previsione normativa individua una sola forma di responsabilità da illecito con conseguente danno; in particolare, l'art. 1 *quater* della l. n. 20/94, prevedendo che se il fatto dannoso è attribuibile a più persone, valutate le responsabilità, la Corte condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, impone che, per la sussistenza dell'illecito, vadano valutati tutti i suoi elementi costitutivi (ivi compresa la colpa grave).

In subordine, qualora il Collegio dovesse ritenere di escludere una quota di danno riferibile agli altri componenti la Giunta, la Procura regionale propone che possano assumersi le seguenti ripartizioni: 50% al Presidente Galan, 30% all'assessore Chisso, e il restante 20%, in parti uguali, per il concorso degli altri componenti la Giunta votanti la delibera n. 332/2005.

IX. Le argomentazioni della difesa del convenuto Renato Chisso.

Con comparsa depositata il 26 settembre 2019 si è costituito il convenuto Chisso.

In via preliminare, il patrocinio ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per difetto di corrispondenza con l'invito a dedurre. Ciò in quanto la Procura regionale ha articolato soltanto nell'atto di citazione una serie di argomenti e deduzioni in fatto, tesi a dimostrare come Renato Chisso abbia ricoperto e svolto all'interno della Giunta regionale, in occasione dell'adozione delle delibere nn. 3521/2004 e 332/2005, una posizione particolarmente qualificata in quanto assessore alle politiche per l'ambiente e la mobilità.

Tali deduzioni, che si spingono ad affermare nuovi fatti, non troverebbero alcuna corrispondenza nel contenuto dell'invito a dedurre, nel quale le posizioni dei singoli assessori sono state tra loro assimilate, sotto la censura di una generica condotta di omessa informazione/omesso controllo in fase di espressione del loro voto favorevole. Soltanto nell'atto di citazione, la Procura

contabile ha ritenuto di integrare la prospettazione di responsabilità, inizialmente rivolta in modo collettivo e indistinto agli assessori regionali, in una più circostanziata censura a carico del convenuto Chisso.

Secondo il patrocinio del contenuto, lo scarto contenutistico tra l'invito a dedurre e il successivo atto di citazione sarebbe consentito solo "tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti". In altri termini, *"gli elementi raccolti fino all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione: dopo la contestazione dell'addebito, o per iniziativa autonoma o dando seguito ad una esigenza di approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall'invitato (come nel caso di specie), il Pubblico Ministero è pienamente legittimato a proseguire nelle attività di indagine"* (così Corte conti Lombardia, sent. n. 196/2017), e, dunque, ad "aggiungere" al contenuto dell'atto di citazione, quanto sia emerso o sia stato raccolto dal supplemento di indagine o dalle deduzioni dell'interessato. Dalla lettura "in negativo" della disposizione, si evincerebbe non essere consentito all'atto di citazione contenere un'integrazione degli addebiti a documentazione invariata.

Dopo l'emissione dell'invito, né le memorie di coloro che hanno trasmesso deduzioni né le loro audizioni personali hanno aggiunto al procedimento elementi idonei a far emergere specifiche responsabilità a carico di Renato Chisso: non sono emersi ulteriori provvedimenti a sua firma, né sono stati prodotti o acquisiti atti adottati da strutture amministrative che al suo assessorato facessero capo o comunque dovessero riferire.

Secondo la difesa, invece, a seguito della scelta della Procura di non esercitare l'azione nei confronti di tutti i restanti assessori, è sorta la necessità di provvedere a un'integrazione dell'atto di citazione sufficiente a giustificare dinanzi alla Corte la scelta di concentrare l'attribuzione di responsabilità ai soli due convenuti Galan e Chisso.

Rileva la difesa che gli ulteriori specifici profili di responsabilità individuati a pag. 44-46 dell'atto di citazione non sono stati separatamente enucleati nell'invito a dedurre, dal quale emerge a

carico di Chisso, in modo non difforme dagli altri assessori, la presenza e il voto favorevole a deliberazioni assunte unanimemente dalla Giunta regionale, delle quali egli non era relatore e sulle quali non aveva svolto alcun intervento né reso alcun parere di regolarità. L'omissione di ogni riferimento agli aspetti sopra considerati all'interno dell'invito a dedurre ha, inoltre, indotto l'odierno deducente a soprassedere all'invio di osservazioni, sulla scorta della sua completa estraneità all'ambito delle competenze regionali in materia di gestione e utilizzo dei fondi della Legge Speciale.

Ciò determinerebbe, ad avviso del patrocinio, la nullità dell'odierna citazione, almeno per quanto concerne la domanda svolta nei confronti di Renato Chisso.

La difesa ha argomentato inoltre sulla insussistenza degli elementi oggettivi dell'illecito contabile, in quanto la pretesa del Requirente sarebbe infondata per le seguenti ragioni:

- a. non aver preso adeguatamente in esame il contesto istituzionale e provvedimentale nell'ambito del quale sono maturate le decisioni assunte dalla Giunta regionale del Veneto con le delibere n. 3521/2004 e n. 332/2005 e, in particolare, non aver inquadrato le funzioni e i poteri del Comitato misto di indirizzo e controllo;
- b. non aver circoscritto gli addebiti posti a fondamento dell'atto di citazione ai soli pretesi atti di depauperamento del patrimonio della Regione che risultano non coperti dal decorso del termine di prescrizione;
- c. non aver rilevato, sulla base della documentazione in atti, che i fondi assegnati alla Diocesi di Venezia, per quanto concerne le sole poste di danno azionate nel presente procedimento, non derivavano da (né erano sottratti a) interventi di tutela ambientale di Venezia o della Laguna;
- d. non aver valutato l'utilità per la comunità della Città di Venezia derivata dal restauro degli immobili della Diocesi patriarcale e della Comunità Ebraica, sotto forma del recupero e della tutela di un patrimonio monumentale di indubbio pregio storico-architettonico.

Sub [a]

Dal verbale della riunione tenutasi il 6.12.2001 (all. n. 67 alla relazione della GdF) si evince

che all'interno del Comitato vigeva la prassi di provvedere alla ripartizione degli impegni di spesa ben oltre i soggetti istituzionali previsti dalla l. n. 798/1984, ossia Stato, Regione e Comuni di Venezia e Chioggia. Sovente le predette amministrazioni, oltre a partecipare direttamente alla ripartizione dei contributi, si facevano portatrici di interessi di terzi, sia pure connessi con le ampie finalità di salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, mediante la presentazione di proposte di devoluzione di impegni di spesa a favore di una serie di soggetti pubblici e privati. Ad esempio, (rimanendo alle risultanze della seduta del 6.12.2001), tali terzi potevano essere la Provincia di Venezia, l'Università Ca' Foscari, l'Autorità Portuale, l'aeroporto Marco Polo, l'Azienda Speciale Porto di Chioggia, la Biennale, la Fondazione Cini, la Diocesi patriarcale di Venezia e anche la Comunità Ebraica.

Vi era poi la certezza che i "suggerimenti" espressi dal Comitato in un secondo tempo venissero recepiti in un decreto del Ministro dell'Economia: in primo luogo, poiché il Comitato era presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, responsabile dell'unità di azione dell'intero Governo, e poi perché vedeva la partecipazione anche del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, al quale spettava il proprio "concerto" nell'adozione del decreto.

Dunque, nel Comitato si assumevano ben più che semplici atti di indirizzo e suggerimento. Tant'è che negli anni si era fatta strada l'opinione che tale prassi fosse poco efficiente e tale da agevolare nell'opinione pubblica l'impressione di intenti elargitivi e andasse perciò corretta, tornando a restringere la platea dei beneficiari.

In tal senso, nel corso della seduta il Presidente Galan proponeva di tornare alla ripartizione dei finanziamenti esclusivamente in favore dei soggetti ammessi dalla legge, ossia Stato, Regione e Comuni, in virtù della maggior efficienza di spesa derivante dagli obblighi pluriennali di programmazione cui tali enti erano sottoposti dalla legge, a differenza delle altre tipologie di beneficiari. Sarebbe poi rimasto a carico del singolo ente beneficiario, in presenza di interventi e necessità specifiche, provvedere a "rinunciare ad una parte della sua quota a favore di altri Enti" (pag. 9/30 verbale 6.12.2001).

Tale proposta era stata accolta, come si evince dall'intervento del Presidente del Consiglio: *"prende atto che vi è una proposta che risulta condivisa dai presenti al Comitato e pertanto, dal prossimo anno, gli Enti destinatari del contributo dovranno essere soltanto i tre gruppi originali. Per quanto riguarda gli altri Enti, saranno gli Enti primi destinatari ad operare una scelta gerarchica e quantitativa delle destinazione e delle somme"* (pag. 10/30).

Nella successiva seduta del 4.2.2003 (all. 68 relazione GdF), la Regione Veneto presentava la proposta di trasferire direttamente una quota parte (7,5%) dei limiti di impegno di propria competenza, deliberati nella precedente adunanza del 6.12.2001, in favore del Patriarcato di Venezia.

Il Sindaco di Venezia Costa, pur dando atto "di non aver nulla da obiettare sulla sostanza della proposta", riteneva tuttavia che, "essendo la Regione Veneto competente soltanto per opere di disinquinamento", non potesse essere autrice di un'attribuzione finalizzata a un intervento di risanamento e restauro di un immobile storico-artistico, la cui competenza — lasciava implicitamente intendere Costa con successivi richiami alla L. n. 798/1984 e n. 360/1991 — doveva ritenersi assegnata al Comune, nell'ambito della sua competenza in tema di conservazione del patrimonio edilizio cittadino.

Ad ogni modo, lo stesso Sindaco di Venezia osservava *"che la delibera posta all'approvazione è corretta e si scusa in quanto quello che intendeva era già stato recepito. Ribadisce però come formalmente oggi si decida una minore spesa a favore del disinquinamento ed un aumento delle destinazioni a favore del patriarcato di Venezia [...] pur riconfermando, nella sostanza, l'inesistenza di obiezioni e prendendo favorevolmente atto del suggerimento del Presidente Galan circa la destinazione dei fondi"* (pag. 16/43, verbale 4.2.2003).

Secondo la difesa, l'obiezione sollevata dal Sindaco Costa aveva una valenza formale e tendeva a riportare *in auge* la centralità del Comitato nel riparto, sia pure in una sorta di variante rispetto a quanto deliberato nell'adunanza del 6.12.2001: ora non si trattava più di interpellare il Comitato affinché deliberasse riparti diretti in favore di Enti diversi dagli "Enti primi", ma si riteneva

comunque necessario un passaggio in adunanza affinché l'Ente primo beneficiario di uno stanziamento fosse autorizzato a disporne al di fuori della propria area di competenza.

In altri termini, l'impiego dei fondi della Legge Speciale per il recupero di un immobile avente indiscutibili valenze storico-architettoniche non sollevava, secondo la difesa, alcuna perplessità, poiché l'importante era che i fondi stanziati fossero comunque allocati al soggetto che offriva le migliori capacità di utilizzarli all'interno dell'ambito di finalità consentite dalla Legge Speciale.

Il conseguimento del risultato doveva ritenersi poi favorito da una sorta di *gentlemen agreement* esistente tra gli attori istituzionali del Comitato; nel senso che, ove il Comitato avesse ritenuto determinati progetti meritevoli di essere finanziati, come ad esempio il recupero di palazzi storico-monumentali o altri interventi destinati a rivitalizzare il tessuto urbano cittadino, i soggetti istituzionali partecipanti all'adunanza avrebbero potuto avanzare proposte sulla migliore gestione dei fondi loro assegnati per interventi analoghi, senza con ciò dover sottostare a disparità di trattamento o veti incrociati.

All'esito degli interventi del Presidente Galan, del Sindaco di Venezia e del Sindaco di Chioggia, il Comitato assentiva ad "entrambe le delibere", ossia a quella proposta dalla Regione e a quella proposta dal Comune di Chioggia, relativa a uno stanziamento in favore dell'ULSS n. 14 e della Diocesi di Chioggia, a valere sui limiti di impegno già destinati al Comune nella precedente adunanza.

Quanto all'adunanza che precedette l'adozione delle delibere n. 3521/2004 e n. 332/2005, come emerge dall'all. 2 alla relazione della GdF, l'ing. Casarin aveva richiesto al Magistrato alle Acque di Venezia, avente funzioni di Segreteria del Comitato, di inserire all'ordine del giorno dell'adunanza del 4.11.2004 una nuova proposta di devoluzione dei limiti di impegno da parte della Regione Veneto in favore della Diocesi di Venezia e della Comunità ebraica, del tutto corrispondente a quella già approvata nell'adunanza del 2003. La nuova proposta si poneva in linea di continuità, infatti, con il precedente deliberato, trattandosi semplicemente di una seconda franchetta di

finanziamento per le stesse opere.

Dopo la relazione del Segretario, il Sindaco Costa ribadiva la propria convinzione che il finanziamento di interventi edilizi a carico della Legge Speciale per Venezia fosse di competenza comunale e non dovesse dunque sottostare a una delibera del Comitato solamente qualora le relative risorse fossero state assegnate direttamente ai Comuni competenti (all. 69 alla relazione della GdF, pag. 8/53 del verbale). Il Presidente Galan interveniva per lamentare come si continuasse a esaminare proposte di riparto coinvolgenti Enti estranei ai "primi beneficiari", auspicando fosse "l'ultima volta che (...) vengono inseriti tutti gli Enti come se non vi fosse alcuna differenza sulla possibilità o capacità di spesa dell'uno o dell'altro" e proponendo, in replica al Sindaco Costa, che l'impegno di spesa inizialmente da devolvere in favore del Patriarcato fosse allora assegnato al Comune di Venezia, affinché, in conformità al riparto delle competenze citato dal Sindaco Costa, potesse essere poi da questo attribuito alla Curia patriarcale e alla Comunità ebraica (pag. 30/53).

Tuttavia, dopo un intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, questi ribadiva che il riparto dovesse "rimanere così come proposto" (pag. 40/53).

Fu solo a quel punto che il Presidente Galan maturò la decisione di sottoporre all'approvazione della Giunta la delibera n. 3521/2004. Allo stesso modo, il Presidente Galan sollecitò la Presidenza del Consiglio affinché provvedesse a convocare una seduta urgente del Comitato che si esprimesse sulla proposta di deliberazione lasciata cadere il precedente 4.11.2004. Fu allora che il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicò al Presidente Galan che l'operazione da costui suggerita costituiva una mera *“riallocazione di risorse già assegnate alla Regione, in base a nuove e diverse priorità, conformemente ai poteri discrezionali propri della Regione”*.

In altri termini, secondo la difesa, veniva riaffermato, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indirizzo adottato dalla seduta del Comitato del 6.12.2001. E, dunque, l'adozione da parte della Giunta regionale della successiva delibera n. 332/2005 non rappresentò che una mera

attuazione di un indirizzo e una prassi che, negli anni precedenti, avevano ricevuto ampia condivisione all'interno del Comitato ex art. 4 l. n. 798/1984 e che da ultimo erano stati espressamente avallati dal parere di un organo di vertice.

Secondo la difesa, quanto precede induce quantomeno a dubitare della stessa configurabilità di un comportamento *contra legem* degli odierni convenuti.

Innanzitutto, emerge come il Comitato ex art. 4 L. n. 798/1984 potesse disporre i riparti di spesa anche al di fuori degli enti beneficiari previsti dalla legge, provvedendo a valutare in autonomia la bontà degli interventi progettati o proposti, la suscettibilità del loro inquadramento all'interno delle finalità previste dalla legge speciale (e dalle successive leggi finanziarie che disponevano nuovi stanziamenti per la salvaguardia di Venezia e della Laguna), nonché la modalità di più celere attribuzione del finanziamento. Modalità che poteva consistere in un affidamento diretto a un soggetto attuatore "esterno", come la Diocesi di Venezia. Ciò avveniva, evidentemente, al di fuori del sistema di competenze configurato dagli artt. 3, 5 e 6 della l. n. 798/1984, dal momento che finiva per attribuire risorse anche oltre i soggetti istituzionali menzionati dalla legge.

Dall'ampia formulazione della norma che regola le funzioni del Comitato, non sembra affatto che tale "prassi" fosse priva di addentellato nel quadro normativo. Anzi, il Comitato era autorizzato, in presenza di particolari esigenze, proprio a disporre una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento.

Secondo la difesa, dovrebbe pertanto concludersi che l'approvazione da parte del Comitato nel corso della riunione del 4.2.2003 del primo stanziamento che la Regione Veneto propose in favore della Diocesi di Venezia, per i lavori di restauro del Seminario patriarcale, non configurava alcuna illegittima distrazione di risorse pubbliche, avendo in tale sede ricevuto "sulla sostanza della proposta" anche l'assenso da parte del Sindaco del Comune di Venezia, che in base alla suddivisione in tipologie di interventi fissata dalla l. n. 798/1984, avrebbe avuto competenza sul recupero dell'immobile de quo.

Non sarebbe dunque fondata l'accusa mossa dalla Procura regionale, che pretenderebbe di rintracciare gli elementi dell'illecito erariale nelle successive delibere n. 3521/2004 e n. 332/005.

Il secondo stanziamento disposto dalla Regione Veneto finanziava la medesima opera, come si ricava anche dalla relazione datata 30.1.2015 a firma dei tecnici della Regione Veneto, nominati dal Patriarca di Venezia. A pag. 3 della relazione si specifica, infatti, come le attività di recupero e riqualificazione del Seminario fossero avvenute "a scavalco tra il finanziamento bancario di Banca OPI SpA3 e il finanziamento concesso dalla Regione Veneto". Se ne trae, poi, ulteriore conferma dal decreto n. 141 del 18.12.2007, con il quale il Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia, dott. Artico, dispose l'impegno di spesa di € 24.000.000,00 di cui alla deliberazione n. 332/2005 per i medesimi lavori.

Secondo la difesa, tale opera venne evidentemente giudicata dal Comitato meritevole di finanziamento, in quanto il recupero di un bene di pregio storico-architettonico, come il Seminario patriarcale, rientrava tra le finalità di salvaguardia del patrimonio monumentale di Venezia.

Non si comprenderebbe, dunque, come la successiva devoluzione di fondi disposta in base al deliberato delle DGRV n. 3521/2004 e 332/2005 potesse configurare un illecito erariale, quando invece, la prima tranche dello stanziamento, veicolata attraverso la delibera del Comitato del 4.2.2003, si poneva in perfetta continuità con una prassi invalsa e fornita di solido supporto normativa.

Sub [b]

Secondo la difesa, vi sarebbe anche un ulteriore argomento a sostegno dell'infondatezza della prospettazione accusatoria. L'ipotesi di distrazione illecita di fondi assegnati in base alla Legge sulla salvaguardia di Venezia è incentrata dalla Procura contabile sulle uniche poste di danno asseritamente non ancora coperte da prescrizione, costituite dai tre pagamenti effettuati dalla Regione Veneto con mandati del 7.11.2013 e del 2.12.2013 (cfr. pag. 47 citazione).

Secondo la nota della Regione Veneto prot. 6515 del 3.10.2018, i mandati di pagamento in discorso vennero tutti emessi a valere sul capitolo di spesa n. 50533 del bilancio regionale relativo

all'esercizio finanziario 2007, prelevando le rispettive somme dal finanziamento di € 5.164.568,99 destinato dalla DGRV n. 794/2002 alla realizzazione di un acquedotto sostitutivo dei pozzi per l'irrigazione nell'area di Cavallino Treporti. Il documento (all. 8 alla relazione della GdF) fornisce indicazioni sulla provenienza del finanziamento, che risultava scorporato dall'ammontare di € 205.033.388,94 derivante dalla ripartizione che il Comitato aveva approvato in favore della Regione a valere sugli stanziamenti della l. n. 448/1998.

L'art. 50 comma 1 lett. b) della legge, limitandosi a individuare solamente i limiti massimi di impegno, senza specificare i destinatari, disponeva che i finanziamenti fossero autorizzati "con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998 n. 295". Quest'ultimo provvedimento, all'art. 3 comma 2, prevedeva l'assunzione di limiti di impegno quindicennali per "*la prosecuzione dei programmi di intervento per la Salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico [m] da ripartire sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 24 novembre 1984 n. 798*".

In questo caso, a differenza della l. n. 171/1973, non sono specificamente indicati i beneficiari, ma la norma parla di soggetti "attuatori" e delle finalità in essa considerate. La disposizione sopra richiamata non recherebbe alcuna articolazione di competenze, ma rimetterebbe interamente al Comitato misto la decisione sulle opere da finanziare e sulla destinazione finale dei fondi, nell'ambito di un catalogo molto vasto di finalità da perseguire, tra le quali figura anche il recupero del patrimonio architettonico. Emergerebbe, dunque, che nel caso di specie non vi è stato alcuno sviamento di risorse rispetto alle finalità per cui le somme derivanti dalla l. n. 448/1998 erano state attribuite. Il Comitato aveva trasferito alla Regione Veneto dei fondi che a essa spettava poi finalizzare alla realizzazione di interventi concreti, purché fossero mantenuti all'interno delle finalità prescritte dalla legge.

In altri termini, alla Giunta Regionale, che tali somme aveva inizialmente destinato alla costruzione di un acquedotto nella zona del Cavallino nell'esercizio delle proprie competenze,

spettava egualmente riassegnare quel finanziamento a un'opera di interesse pubblico come il recupero e restauro conservativo del Seminario patriarcale. Senza che ciò richiedesse una nuova deliberazione del Comitato.

Il quadro giuridico sopra delineato sarebbe coerente anche con il parere che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciò al Presidente Galan, invitandolo a procedere alla proposizione in Giunta della revoca e della riassegnazione dei fondi.

Sub [c]

Secondo la difesa, le delibere regionali di revoca e riassegnazione del finanziamento non avrebbero realizzato alcun *vulnus* all'assetto ambientale della Regione, sottraendo risorse al disinquinamento della Laguna. Tale aspetto assume rilevanza anche sotto il profilo delle competenze assessorili.

In particolare, la costruzione dell'acquedotto del Cavallino non presentava le caratteristiche di un'opera per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del bacino scolante lagunare né di un intervento di disinquinamento o bonifica ambientale. Ciò in quanto, nella scheda di progetto C6.1.3 allegata alla delibera del CRV n. 45 del 15.7.1999 (ali. 7 alla relazione della GdF) si legge che l'opera era funzionale al miglior utilizzo del territorio agricolo nell'area del Cavallino e "per far fronte alle esigenze di ristoro delle coltivazioni agrarie e di quelle orticole". In altri termini, era qualificabile come lavoro di interesse pubblico finalizzato alla gestione della risorsa idrica - ciclo dell'acqua, alla tutela dell'economia agricola locale e, tutt'al più, alla difesa del suolo.

Lo conferma altresì il dato contenuto nella delibera n. 794/2002, ove, al punto 5, del dispositivo la Giunta aveva deliberato di "*dare mandato al Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua di predisporre gli atti necessari per dare attuazione agli interventi relativi alle opere acquedottistiche*" non invece, come sarebbe stato logico se si fosse trattato di opera rientrante nel piano di salvaguardia di Venezia e della Laguna, a una struttura amministrativa facente

capo all'assessore titolare della delega alla Legge Speciale.

Sub [d]

Secondo la difesa, dall'eventuale danno erariale andrebbe pertanto detratta l'*utilitas* prodottasi a vantaggio della Città in conseguenza del recupero di importanti immobili del patrimonio storico-artistico veneziano, nella misura in cui tale recupero possa essere considerato parte delle finalità perseguibili attraverso l'impiego dei fondi della Legge Speciale per Venezia.

In conclusione, secondo il patrocinio del convenuto: non è fondata la pretesa incompetenza della Giunta regionale di riassegnare i fondi attribuiti dal Comitato in base alla l. n. 448/1998; non è fondata l'opinione secondo cui quegli stessi fondi, ripartiti secondo i criteri e le finalità della l. n. 295/1998 non potessero essere reimpiegati per il recupero di un immobile avente caratteri di particolare pregio monumentale e architettonico; non troverebbe conferma la deduzione secondo la quale il mutamento di destinazione si sarebbe consumato in una lesione degli interessi ambientali della Regione legati alla preservazione dell'ambiente lagunare e al suo disinquinamento.

Quanto agli ulteriori elementi costituenti l'ipotizzato illecito erariale la difesa ha evidenziato che tra gli assessori regionali che hanno espresso il loro voto a favore delle delibere della Giunta n. 3521/2004 e n. 3321/2005, Renato Chisso è l'unico a essere stato citato quale responsabile unitamente al Presidente Galan. L'atto di citazione veicola la tesi secondo cui egli fosse titolare dell'unico assessorato deputato a sovrintendere alla gestione dei fondi per la salvaguardia di Venezia e al monitoraggio delle relative opere: si legge a pag. 46 del libello avversario che "*Detto assessorato era la struttura competente alla salvaguardia e recupero dell'ambiente e, dunque, direttamente investita dei compiti di programmazione, impiego delle risorse, attuazione degli interventi, in materia*".

Gli altri assessorati, nella prospettazione accusatoria, "*afferivano a settori che nulla avevano in comune con quello oggetto del deliberato*" (pag. 44) e i rispettivi titolari, pertanto, dovevano ritenersi esenti, avendo "*riposto un certo, giustificato, affidamento in chi aveva compiti in materia, ovvero l'assessore alle Politiche per l'ambiente*" (pag. 43).

Tuttavia, secondo la difesa, gli addebiti contestati si scontrano con l'assetto delle competenze dei componenti della Giunta regionale nella settima legislatura (2000/2005) come emergente dagli atti di nomina e di affidamento delle materie di istruzione di loro competenza.

In particolare, secondo la delibera n. 2235 del 21.7.2003, nel corso dell'intera settima legislatura, la competenza a istruire la materia relativa agli stanziamenti e alle opere della Legge speciale per Venezia non era affidata a Renato Chisso, bensì ad Antonio Padoin, assessore alle Politiche per il territorio, il quale deteneva anche la specifica competenza relativa alla materia dei beni ambientali (doc. 1). Lo stesso può dirsi per la legislatura successiva (l'ottava), nel corso della quale fu l'assessore Renzo Marangon a ottenere la delega per la Legge speciale per Venezia e per la tutela dei beni ambientali.

Dunque, secondo la difesa, Renato Chisso non aveva alcuno specifico obbligo di intervenire sulle questioni attinenti alla Legge Speciale per Venezia; né si potrebbe sostenere che avesse il dovere - più di altri e sulla base delle competenze a lui assegnate - di vigilare sulla corretta gestione di tali fondi e sulla pronta realizzazione degli interventi; oppure che l'espressione del suo voto favorevole, in occasione dell'adozione delle delibere nn. 3521/2004 e 332/2005, fosse dotato di un'autorevolezza tale da avere addirittura influito sui colleghi di Giunta, sino a determinare il loro disattento e poco responsabile contributo all'assunzione di provvedimenti in violazione delle regole.

Pertanto, le esimenti valorizzate dal PM per negare la configurazione dell'elemento psicologico qualificato in capo agli altri assessori della Giunta (pag. 43 dell'atto di citazione) si attagliano anche al caso del convenuto.

L'oggetto delle deliberazioni n. 3521/2004 e n. 332/2005, infatti, rappresentava, anche per Chisso, un argomento di cui non possedeva conoscenza specifica, dato che esulava dalla sua area amministrativa di competenza. Entrambe le delibere erano pervenute all'esame dell'organo collegiale su proposta del Presidente, il quale ne era anche unico relatore, e non risulta fossero state istruite da uffici che riferivano o facevano capo all'assessorato di Chisso.

Inoltre, la vicenda che ne aveva originato la presentazione in Giunta era ignota al convenuto, essendo maturata nell'ambito di un dibattito svoltosi nella seduta del Comitato del 4.11.2004 alla quale, accanto al Presidente Galan, era presente l'assessore Padoin, in forza della delega alla Legge Speciale per Venezia di cui era titolare. Per la stessa ragione, l'odierno convenuto non poteva vantare né esperienza né conoscenza approfondita sul funzionamento e sulle competenze del Comitato, non essendo solito frequentarne le sedute per ragioni istituzionali.

Infine, lo stesso Chisso non aveva alcuna ragione di porre in questione la regolarità tecnico-amministrativa delle citate delibere, non essendosi mai occupato di gestire i fondi attribuiti alla Regione per la salvaguardia di Venezia né avendo mai avuto competenza a verificarne il mantenimento o l'eventuale mutamento di destinazione. La revoca del finanziamento alla costruzione dell'acquedotto del Cavallino, contro cui il convenuto, a giudizio della Procura contabile, avrebbe dovuto "doverosamente intervenire, facendo presente che la distrazione delle somme destinate ad interventi sull'ambiente era illegittimo" (pag. 46 della citazione), colpiva in realtà un'opera non rientrante nella competenza dell'assessore alle politiche dell'ambiente, che invece afferiva più propriamente all'assessore Padoin o quantomeno all'area dell'assessore Giorgetti, titolare delle deleghe per i lavori pubblici, la difesa del suolo (in quel caso, dal possibile fenomeno della subsidenza) e per il ciclo integrato dell'acqua.

Padoin, seppur assente in occasione dell'approvazione della delibera n. 332/2005, risultava presente alla riunione della Giunta in cui venne votata la precedente n. 3521/2004 e in quella occasione aveva assentito col proprio voto favorevole alla revoca dei fondi limitatamente agli interventi in essa elencati, con la piena consapevolezza, derivante senza incertezze dalla relazione del Presidente Galan, che gli stanziamenti così svincolati sarebbero stati attribuiti in un secondo momento alla Curia e alla Comunità ebraica di Venezia per il recupero di immobili di loro proprietà.

Il provvedimento dirigenziale che, successivamente, dispose gli impegni di spesa della Regione in attuazione della delibera n. 332/2005 fu assunto dal dott. Giovanni Artico, Dirigente

responsabile della Direzione Progetto Venezia, ossia una struttura amministrativa che faceva capo all'assessore munito della delega alla Legge Speciale. In altri termini, Chisso non avrebbe potuto opporsi a provvedimenti che risultavano assistiti dal parere tecnico e dal voto favorevole di coloro che possedevano specifiche competenze sulle materie trattate e istruiti da uffici non dipendenti dal suo assessorato.

Nel quantificare il suo apporto causale alla realizzazione delle condotte asseritamente produttive di danno erariale e la sua partecipazione psicologica, secondo la difesa, la Procura non ha tenuto conto, né in chiave diminuyente del grado di efficienza causale della condotta, né in termini di affievolimento della colpa, delle circostanze sopra illustrate, che avrebbero dovuto portare l'organo inquirente a valutare il comportamento del convenuto, alla medesima stregua degli altri assessori della Giunta, privi anch'essi di compiti specifici nella materia della salvaguardia di Venezia.

La difesa chiede pertanto che la Sezione respinga la domanda svolta dal PM contabile anche sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo.

Infine, il patrocinio del convenuto chiede che dall'importo complessivo del danno erariale contestato vengano detratte le quote astrattamente ascrivibili al comportamento di soggetti non citati in giudizio ma la cui responsabilità può essere accertata in via incidentale, conformemente a consolidata giurisprudenza contabile. Le medesime circostanze giustificerebbero l'esercizio da parte della Corte del potere riduttivo dell'addebito.

Per i suddetti motivi, il patrocinio del convenuto Chisso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO

1- Ai sensi dell'art. 87 del Cod. di giustizia contabile, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto i fatti in esso contestati all'odierno convenuto sono difformi dall'addebito così come formulato in termini assolutamente generici nell'invito a dedurre e, per l'effetto, dichiarare improcedibile le domande di condanna svolte in via principale e in via subordinata nei confronti di Renato Chisso.

NEL MERITO

2- *Respingere le domande di condanna di Renato Chisso al risarcimento del danno in favore della Regione Veneto nella somma complessiva di € 509.600,00 in via principale e di € 382.200,00 in via subordinata in quanto non sorrette dalla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito erariale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo alla Regione Veneto per i fatti e i titoli dedotti nell'atto di citazione.*

3- *Vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639.*

X. Il convenuto Galan non si è costituito e, constatata la regolarità del contraddittorio, il Collegio ne ha dichiarato la contumacia.

Alla odierna udienza, il Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna per la somma di cui all'atto di citazione, concludendo come da verbale. Il patrocinio del convenuto Chisso ha insistito per l'assoluzione del proprio assistito, riportandosi agli scritti difensivi e concludendo come da verbale.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Contumacia del convenuto Galan Giancarlo.

La Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice di giustizia contabile, adottato con d.lgs. 26 agosto 2016 n.174, dichiara la contumacia del convenuto Galan Giancarlo, non costituitosi in giudizio, benché ritualmente evocato mediante notificazione dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

2. Il presente giudizio verte sulla domanda di risarcimento del danno pari a € 1.274.000,00, danno che sarebbe stato cagionato alla Regione Veneto dai convenuti Galan Giancarlo e Chisso Renato.

Il sig. Galan Giancarlo è stato convenuto, in qualità di Presidente della Giunta Regionale e di

proponente della delibera di Giunta che ha disposto l'assegnazione di fondi, inizialmente destinati ad interventi per la "salvaguardia della laguna di Venezia", al Patriarcato affinché li utilizzasse per il restauro di beni di proprietà della Diocesi di Venezia.

Il sig. Chisso Renato è stato convenuto, in qualità di Assessore alle "Politiche per l'ambiente e per la mobilità", che, secondo la prospettazione del Requirente, era la struttura competente alla salvaguardia e recupero dell'ambiente e, dunque, investita dei compiti di programmazione, impiego delle risorse, attuazione degli interventi in materia.

Dalla deliberazione di Giunta regionale n. 332/2005, con cui erano stati devoluti fondi per il restauro dei beni immobili del Patriarcato, sarebbe derivato, secondo la prospettazione del Requirente, il danno contestato, da ricondurre alla distrazione di fondi a destinazione vincolata verso finalità diverse da quelle previste dalla normativa in materia.

3. Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c.

Va, in via pregiudiziale, esaminata l'eccezione della difesa del convenuto Chisso, che ha lamentato la nullità della citazione ai sensi dell'art. 87, c.g.c.

Il patrocinio del convenuto ha, in particolare, eccepito la nullità dell'atto di citazione per difetto di corrispondenza con l'invito a dedurre. Ciò in quanto la Procura regionale avrebbe articolato soltanto nell'atto di citazione una serie di argomenti e deduzioni in fatto, tesi a dimostrare come Chisso abbia ricoperto e svolto all'interno della Giunta regionale, in occasione dell'adozione delle delibere nn. 3521/2004 e 332/2005, un ruolo particolarmente qualificato in qualità di assessore alle politiche per l'ambiente e la mobilità.

L'ipotesi accusatoria, quale emergente dall'atto di citazione si spingerebbe ad affermare nuovi fatti che non trovano alcuna corrispondenza nel contenuto dell'invito a dedurre, nel quale le posizioni dei singoli assessori sono state tra loro assimilate sotto la censura di una generica condotta di omessa informazione/omesso controllo in fase di espressione del loro voto favorevole.

Soltanto nell'atto di citazione, la Procura ha ritenuto di integrare la prospettazione di

responsabilità, inizialmente rivolta in modo collettivo e indistinto agli assessori regionali, in una più circostanziata censura a carico del convenuto Chisso.

Da ciò deriverebbe la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c. in quanto, sebbene la giurisprudenza contabile, riconosca la possibilità che l'atto di citazione presenti contenuti parzialmente diversi rispetto all'invito a dedurre, ciò sarebbe consentito soltanto entro alcuni limiti. In particolare, la disposizione "*tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti*" andrebbe interpretata nel senso che "*gli elementi raccolti fino all'emissione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione: dopo la contestazione dell'addebito, o per iniziativa autonoma o dando seguito ad una esigenza di approfondimento generata dalle deduzioni fornite dall'invitato (come nel caso di specie), il Pubblico Ministero è pienamente legittimato a proseguire nelle attività di indagine*"(così Corte conti Lombardia, sent. n. 196/2017), e, dunque, si potrebbe "aggiungere" al contenuto dell'atto di citazione, quanto sia emerso o sia stato raccolto dal supplemento di indagine o dalle deduzioni dell'interessato. Non sarebbe invece consentito introdurre nell'atto di citazione un'integrazione degli addebiti a documentazione invariata.

A tal proposito, la difesa ha evidenziato che, dopo l'emissione dell'invito, le memorie di coloro che hanno trasmesso deduzioni e le loro audizioni personali non hanno aggiunto al procedimento elementi idonei a far emergere specifiche responsabilità a carico di Renato Chisso: in particolare, non sono emersi ulteriori provvedimenti a sua firma, né sono stati prodotti atti adottati da strutture amministrative che al suo assessorato facessero capo o comunque dovessero riferire.

Secondo la difesa, invece, a seguito della scelta della Procura di non esercitare l'azione nei confronti di tutti gli assessori, è sorta la necessità di provvedere a un'integrazione dell'atto di citazione sufficiente a giustificare dinanzi alla Corte la scelta di concentrare l'attribuzione di responsabilità ai soli due convenuti Galan e Chisso. Si è così affermato in fatto che:

a. in occasione del voto sulle delibere nn. 3521/2004 e 332/2005 i membri della Giunta regionale

avessero posto un giustificato affidamento su Renato Chisso in quanto avente "compiti" in materia di Legge Speciale per Venezia (pag. 43 atto di citazione);

b. il comportamento tenuto da Chisso avesse "di certo influito" sulle determinazioni degli altri, che avevano trovato garanzia di correttezza del provvedimento (pag. 44);

c. l'assessorato attribuito a Renato Chisso fosse competente alla salvaguardia e recupero dell'ambiente e direttamente investito dei compiti di "programmazione, impiego delle risorse e attuazione degli interventi" finanziati con i fondi della Legge Speciale (pag. 46);

d. fosse compito di Chisso attivarsi per il sollecito impiego delle risorse assegnate alla Regione in base alla Legge Speciale per Venezia "o altre a tutela dell'ambiente" (pag. 46).

Rileva la difesa che tali specifici profili di responsabilità non sono stati separatamente enucleati nell'invito a dedurre, dal quale emerge a carico di Renato Chisso, in modo non difforme dagli altri assessori, la sua semplice presenza e il suo voto favorevole a deliberazioni assunte unanimemente dalla Giunta regionale, delle quali egli non era relatore e sulle quali non aveva svolto alcun intervento né reso alcun parere di regolarità.

L'omissione di ogni riferimento agli aspetti sopra considerati all'interno dell'invito a dedurre avrebbe indotto il convenuto a soprassedere all'invio di osservazioni, sulla scorta della sua estraneità all'ambito delle competenze regionali in materia di gestione e utilizzo dei fondi della Legge Speciale. Ciò avrebbe determinato, ad avviso del patrocinio, la nullità dell'odierna citazione, almeno per quanto concerne la domanda svolta nei confronti di Chisso.

Ciò posto, ritiene il Collegio che l'eccezione di nullità sollevata dal patrocinio del convenuto non sia fondata e vada rigettata.

L'art. 87 c.g.c. sancisce uno specifico motivo di nullità individuabile laddove "*non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*".

L'interpretazione della norma è stata ben delineata da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 28/2017, laddove è stato richiamato in merito il prevalente orientamento giurisprudenziale, cui si fa rinvio *per relationem* ad integrazione della motivazione della presente sentenza. In particolare, *“la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n.1/QM/2007), nel riconoscere all’invito a dedurre una funzione di garanzia della posizione soggettiva dell’invitato e nell’escludere una sia pure indiretta anticipazione del contraddittorio giudiziale nella fase pre-processuale, ha ribadito che l’azione deve ritenersi esercitata solo con l’atto di citazione, per cui ben potrebbe darsi che non ricorra una totale corrispondenza tra il contenuto dell’invito a dedurre e quello della domanda e che possa, conseguentemente, configurarsi un certa difformità che riguardi i fatti e le valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati; difformità che, però, non può considerarsi causa di nullità o inammissibilità della citazione, se non altera il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* (Corte dei Conti, Sez. d’App. Sicilia, sent. n. 150 del 14.10.2016)*

Tale posizione esegetica è costantemente richiamata dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 219 del 4.7.2016), secondo la quale l’invito a dedurre ha una duplice funzione, la prima di assicurare la massima completezza istruttoria per evidenti ragioni di economia processuale, la seconda di consentire al presunto responsabile di svolgere le proprie argomentazioni a difesa al fine di pervenire all’archiviazione della vertenza.

All’invito, quindi, non può essere riconosciuta alcuna funzione volta ad instaurare una contrapposizione dialettica tra Pubblico Ministero e persone invitate a fornire deduzioni, funzione, questa, propria del giudizio che si instaura dinanzi ad un Giudice terzo, per cui nessuna lesione del diritto di difesa può realizzarsi in questa fase (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 989/2010 e Sez. III d’App., sent. n. 746/2010).

Corollario di questo principio giurisprudenziale è quello della non necessaria piena corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, essendo anzi fisiologico che sussista una difformità di fatti e

valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto dagli interessati, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi (sul punto cfr. SS.RR. di questa Corte n. 7/98, Sezione Lombardia n. 324/2009 e Sezione Terza di appello n. 52/2013).

Questi principi sono stati ribaditi dalla Sez. II Centrale d'Appello, che, nella sentenza n. 44 del 27.1.2017, ha affermato come la correlazione tra i due atti debba essere apprezzata in relazione ai fatti costitutivi della responsabilità amministrativa e posti a fondamento dell'uno e dell'altro, senza che acquisti rilevanza la qualificazione giuridica o l'applicabilità di norme determinative in concreto di aspetti specifici della contestata responsabilità.

L'invito a dedurre, pertanto, deve offrire al suo destinatario un quadro sufficientemente dettagliato degli elementi di fatto, in relazione ai quali il Procuratore regionale reputa sussistere la responsabilità amministrativa dell'invitato; quadro fisiologicamente soggetto a puntualizzazioni e precisazioni all'atto dell'emissione della citazione, nella quale il contesto della pretesa attrice deve trovare la sua esatta collocazione quanto a pretesa e sue ragioni fondanti (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 831 del 23.8.2016”.

Alla luce del sopra prospettato orientamento interpretativo, va scrutinata l'eccezione sollevata dal patrocinio del convenuto.

Nel caso di specie, l'invito a dedurre conteneva una completa e dettagliata descrizione degli elementi di fatto, in relazione ai quali il Requirente ha ritenuto la sussistenza del danno erariale e proprio i medesimi elementi sono stati posti a fondamento dell'atto di citazione.

Ad avviso del Collegio, le difformità evidenziate non sono dunque da intendersi quali sostanziale modifica della *causa petendi*, come ipotizza il patrocinio del convenuto, ma sono invece riconducibili al fisiologico assestamento dell'atto di citazione, limitato alla puntualizzazione della posizione della Procura attrice, anche in relazione alle difese prospettate dagli altri soggetti invitati a dedurre.

Non si può, in particolare, accogliere la tesi difensiva, secondo cui, soltanto laddove fossero

stati acquisiti ulteriori elementi documentali rispetto a quelli dedotti nell'invito a dedurre sarebbe stato possibile modificare la prospettazione dei fatti posti alla base dell'atto di citazione.

In particolare, la norma di cui all'art. 87 c.g.c., riferendosi “agli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre”, consente *expressis verbis* al Requirente di offrire, nell'atto di citazione, una prospettazione parzialmente difforme rispetto a quella ipotizzata nell'invito; tale difformità può riguardare, non soltanto le valutazioni, ma anche i fatti, pure in assenza del reperimento di ulteriori elementi documentali.

In altri termini, nel caso di specie, le difformità evidenziate dal patrocinio del convenuto sono consentite, in quanto gli “*elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre*” sono tutti contenuti e dedotti anche nell'atto di citazione, per cui, ravvisandosi la sostanziale corrispondenza, sotto tale profilo, tra invito a dedurre e citazione, va respinta l'eccezione di nullità, non sussistendo alcuna alterazione del nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi* (Corte dei conti, Sez. d'App. Sicilia, sent. n. 150 del 14.10.2016).

4. Il merito della causa.

Sgombrato il campo dalla questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del convenuto, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

4.1. Rapporto di servizio.

È stato dimostrato dalla Procura regionale e non contestato dalla difesa il rapporto di servizio tra la Regione Veneto e i convenuti, che ricoprivano all'epoca dei fatti contestati, il ruolo di Presidente della Giunta Regionale (Galan) e di Assessore alle “Politiche per l'ambiente e la mobilità” (Chisso).

4.2. Il danno ingiusto derivante dalla distrazione di fondi a destinazione vincolata.

Con riferimento all'elemento oggettivo del danno, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie impone, in primo luogo, la ricostruzione del quadro normativo posto a presidio della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio.

Come già precisato dal Requirente ed esposto in fatto, negli anni si sono susseguite plurime leggi che delineavano il quadro delle competenze della Regione Veneto, dello Stato e degli enti locali in materia di salvaguardia di Venezia e della sua Laguna sia sul piano della programmazione degli interventi sia sul piano dei soggetti attuatori, oltre che in relazione agli stanziamenti per la realizzazione dei vari interventi (l. nn. 171/1973, 789/1984, 910/1986, 67/1988, 407/1989, 360/1991, 139/1992, 539/1995, 515/1996, 448/1998, 488/1999).

In tale ambito e nel caso all'odierno esame, rilevano i provvedimenti adottati dal Comitato misto di indirizzo coordinamento e controllo, ex art. 4 della legge n. 798/1999, nella seduta del 6.12.2001 in cui venivano riconosciuti alla Regione Veneto specifici finanziamenti, a valere sui fondi della legge finanziaria 2001 e 2002. La ripartizione di tali finanziamenti veniva poi recepita con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 3.8.2002, n. 68297, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Successivamente, come descritto in dettaglio dal Requirente, rilevano i plurimi atti allegati all'atto di citazione e di seguito elencati.

Con nota del 15.01.2003 (doc. 4 all. 54), a firma del Segretario regionale all'Ambiente e lavori pubblici, ing. Roberto Casarin (indirizzata al Presidente del Magistrato alle Acque in qualità di Segretario del Comitato), veniva chiesto di integrare l'ordine del giorno stabilito in vista della riunione del Comitato del 30.1.2003, per sottoporre le problematiche relative al restauro conservativo del Palazzo Patriarcale di Venezia. Il Segretario regionale aggiungeva poi che l'Amministrazione regionale riteneva opportuno devolvere, a favore del Patriarcato di Venezia, una quota parte dei fondi già assegnati alla Regione stessa nel corso dell'adunanza del Comitato del 6.12.2001, e chiedeva,

pertanto, una modifica della delibera di riparto adottata dal Comitato in quella riunione.

Con successiva nota del 27.1.2003 (doc.4 all. 54), il Segretario Casarin precisava che la quota regionale che si intendeva devolvere a favore della Curia di Venezia era pari al 7,5% dei limiti di impegno di cui alle leggi nn. 388/2000 e 448/2001, per un totale di oltre 25 mln di euro.

Nella riunione del 4.2.2003 (doc. 4 all. 68), il Comitato esaminava la proposta della Regione Veneto di destinare quota dei fondi alla Diocesi di Venezia. Nel corso dell'incontro, veniva evidenziato, in particolare dal Sindaco di Venezia, come la decisione di distogliere risorse dal disinquinamento per assegnarle al Patriarcato spettasse al Comitato. La discussione sull'argomento si concludeva con l'affermazione del Presidente della Giunta regionale così verbalizzata: "ritiene che il punto 5.4 sia già stato accolto così come proposto" (il punto 5.4 riguardava il trasferimento al Patriarcato di Venezia di una parte dei limiti di impegno destinati alla Regione Veneto).

Con nota del 28.7.2003 (doc. 4 all. 52), il Presidente Galan si rivolgeva al Patriarca di Venezia per informarlo di aver proposto al Comitato misto la rinuncia ad una quota parte delle risorse finanziarie di competenza della Regione Veneto, "per riservarle ad interventi di manutenzione dell'edificio sede della Curia, del Seminario patriarcale e della Basilica della Salute". Nella missiva il Presidente affermava di ravvisare, inoltre, l'opportunità che sui progetti definitivi intervenisse un parere di un organo tecnico consultivo regionale, nonché la necessità di un affiancamento di tecnici regionali nelle varie fasi della procedura necessaria per la realizzazione delle opere e per il collaudo delle stesse.

Con nota del 31.10.2003 (doc. 4 all. 63), inviata al Segretario Casarin e ad alcuni dirigenti regionali, il Patriarca di Venezia, premesso che la Curia stava "avviando la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Seminario e del Palazzo patriarcale nonché di restauro della Basilica della Salute, utilizzando i fondi messi a disposizione nell'ambito della Legge per la salvaguardia di Venezia", elencava nel dettaglio i compiti affidati alla Commissione tecnica proposta dal Galan.

Con nota 419 del 7.11.2003 (risultante dal richiamo nel contratto di mutuo del 10.12.2003 fra

Banca Opi e Diocesi Patriarcato di Venezia, doc. 4 all. 55), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che il MEF aveva disposto con proprio decreto la variazione di bilancio in aumento di sola competenza del capitolo 7186, per l'importo di euro 2,1 mln, al fine di costituire un limite di impegno quindicennale, a partire dal 2003, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia.

In data 10.12.2003 (doc. 4 all. 55), la Diocesi Patriarcato di Venezia e la Banca OPI Spa stipulavano un contratto di finanziamento con il quale la Banca, avuto presente il limite di impegno quindicennale di euro 2,1 mln, disposto, a partire dal 2003, a favore della Diocesi di Venezia, concedeva alla Diocesi un finanziamento di circa 29 mln di euro, dando atto che, ai sensi della legge 388/2000, gli oneri di ammortamento di detto finanziamento, sia per interessi che per capitale, sarebbero stati a totale carico dello Stato. Si dava altresì conto che, sul citato schema di mutuo, era stato acquisito il nulla osta del MEF, con nota 83792 del 23.9.2003.

Con nota del 27.10.2004 (doc. 4 all. 2), il Segretario regionale all'Ambiente e lavori pubblici, Casarin, si rivolgeva al Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia-Segretario del Comitato misto ex art. 4 l. n. 798/1984. Nella circostanza, il dirigente faceva riferimento alla precedente nota regionale del 18.10.2004 (citata in doc. 4 all. 1 e 2), recante la richiesta di fondi per 600 milioni di euro nel prossimo triennio, portando all'attenzione alcune ritenute problematiche in ordine al restauro di edifici. Ciò premesso, il Segretario regionale comunicava la volontà dell'Amministrazione regionale di devolvere una quota parte dei fondi che le sarebbero stati assegnati nell'adunanza del Comitato del 4.11.2004, a favore degli interventi di restauro conservativo del Palazzo patriarcale, del Seminario e della Basilica della Salute, nonché di restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani della Comunità ebraica. Devoluzione nella misura di 2,1 mln di euro, come limiti di impegno a favore della Diocesi, e 167mila euro a favore della Comunità ebraica. Infine, si chiedeva di inserire l'argomento all'ordine del giorno della prossima seduta del Comitato.

Nella riunione del Comitato misto del 4.11.2004 (doc. 4 all. 69), venivano discussi quattro argomenti all'ordine del giorno, fra i quali non figurava quello oggetto della richiesta riportata nella

nota del Segretario regionale del 27.10.2004. In proposito, si argomentava intorno alle problematiche concernenti la ripartizione dei fondi, richiamando l'interruzione dei finanziamenti avvenuta dopo le leggi finanziarie del 2003 e 2004. In particolare da parte del Sindaco di Venezia, prof. Costa, si sottolineava come secondo la legge le competenze agli interventi erano di tre enti, Stato, Comuni, chiamati ad occuparsi del patrimonio edilizio, e Regione, cui competeva la salvaguardia ambientale.

In tale contesto, il Presidente Galan proponeva di adottare una delibera che vincolasse il Comune di Venezia a devolvere una somma pari ad almeno 6 mln di euro alla Curia Patriarcale. Lo stesso Galan proponeva di invitare il Governo a dare più fondi ai Comuni, ma finalizzandoli ad opere di gradimento di altri soggetti, quali la Regione, impossibilitati a destinarli. Da qui, la richiesta di attribuzione della somma di 77 mln di euro, al Comune di Venezia di cui 25 da versare alla Curia di Venezia e 2 alla Comunità ebraica. Agli interventi del Presidente della Regione non veniva dato seguito con appositi deliberati.

Con delibera della Giunta regionale n. 3521 del 12.11.2004 (doc. 4 all. 1), venivano revocati finanziamenti della legge per la Salvaguardia di Venezia destinati a interventi di natura ambientale. Al provvedimento, si perveniva sulla proposta dello stesso Presidente della Regione, autore dell'istruttoria, che, ai fini della deliberazione, riferiva fra l'altro che:

- in occasione del riparto dei fondi stanziati dalla legge finanziaria n. 388/2000, a valere sulla quota del 2003, operato nel corso della riunione del Comitato misto di cui all'art. 4 l. n. 798/1984, la Regione Veneto aveva rinunciato ad una quota di 2.116 mln di euro (come limite di impegno corrispondente ad un mutuo di 25 mln di euro) proponendo di devolverla alla Diocesi Patriarcato di Venezia per il restauro della sede patriarcale, del Seminario patriarcale e della Basilica della Salute;

- in tempi rapidi erano stati predisposti progetti ed iniziati i lavori per un costo complessivo di 50 mln di euro;

- nella seduta del 4.11.2003 del Comitato, la Regione Veneto, con nota del 18.10.2004, aveva richiesto il finanziamento di ulteriori fondi per 600 mln di euro nel prossimo triennio, al fine di

proseguire con l'azione di disinquinamento della laguna di Venezia e raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti nel piano direttore 2000;

- con nota del 27.10.2004 la Regione aveva chiesto di rinunciare ad una quota di 2,116 mln di euro (come limiti di impegno) a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare il completamento dei suddetti lavori, oltre ad una quota di 0,167 mln di euro per il restauro a favore della Comunità ebraica per il restauro dell'edificio adibito all'assistenza agli anziani;

- nella seduta del Comitato era emerso che non vi erano risorse della legge speciale da ripartire e neppure era possibile una diversa suddivisione dei fondi CIPE per il sistema Mose assegnati al Comune di Venezia.

Tanto riferito, il Presidente Galan proponeva di accantonare la somma necessaria per il finanziamento degli interventi suddetti mediante la revoca di risorse della legge speciale messe a disposizione del Comune di Venezia e di altri soggetti attuatori già da molti anni (1993, 1996), ma non ancora impegnate, in quanto alcuni interventi risultavano superati oppure solamente in fase di progettazione. Il proponente aggiungeva inoltre che la l.r. n. 27/2003 sanciva la decadenza dai contributi in caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine di 5 anni.

Ciò posto, il Presidente indicava gli interventi del complessivo importo di €. 26 mln, da revocare, e cioè:

1. Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione nell'area del Cavallino (di competenza del Consorzio di bonifica Basso Piave);
2. Impianto di depurazione Valli di Chioggia (di competenza del comune di Chioggia/ASP);
3. Vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera-Mestre (di competenza del Comune di Venezia)
4. Ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria (di competenza del Comune di Venezia).

Il Presidente precisava poi che, non potendo proporre la devoluzione di tale somma (in quanto i mutui con gli istituti mutuanti erano già stati contratti dalla Regione), riteneva doversi soprassedere dalla riassegnazione dell'importo in questione e di accantonarlo per integrare i fondi che sarebbero derivati dalle future assegnazioni di limiti di impegno statale, ad una parte delle quali la Regione avrebbe rinunciato a favore della Curia e della Comunità ebraica di Venezia. Con l'impegno della Giunta a rifinanziare gli interventi revocati con risorse di futura assegnazione ove gli stessi fossero risultati successivamente cantierabili.

Il Galan, infine, riferiva che l'assumendo provvedimento andava trasmesso al Comitato misto nonché ai soggetti interessati agli interventi. La Giunta adottava la delibera 3521/2004 nei termini prospettati dal Presidente proponente.

Con nota del 29.11.2004 (doc. 4 all. 4), il Presidente Galan comunicava al Presidente del Consiglio dei Ministri la decisione della Giunta di revocare risorse messe a disposizione di alcuni Comuni per interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, con contestuale devoluzione dei fondi alla Diocesi Patriarcato di Venezia e alla Comunità ebraica. Il Galan chiedeva altresì al Presidente del Consiglio che il Comitato da lui presieduto autorizzasse la suddetta operazione.

Con nota del 30.12.2004 (doc. 4 all. 5), a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta alla nota del Presidente della Regione del 29.11.2004, veniva espressa condivisione alla volontà della Regione di devolvere parte dei fondi della legislazione speciale per Venezia per le esigenze della Diocesi di Venezia e della Comunità ebraica, soggiungendo che *“poiché si tratta di fondi già a suo tempo ripartiti dal Comitato di indirizzo ex art 4 della legge n. 798/1984 ed assegnati alla Regione Veneto, la quale li ha poi suddivisi e destinati ai vari interventi di propria competenza sulla base di programmi e priorità, gli Uffici interessati ritengono non necessaria un'apposita deliberazione del Comitato stesso. Si tratta, infatti, di una riallocazione di risorse già assegnate alla Regione, in base a nuove e diverse priorità, conformemente ai poteri discrezionali propri della Regione, come meglio specificato nell'appunto che Ti trasmetto”*.

Con provvedimento n. 332 dell'11.02.2005 (doc. 4 all. 3), la Giunta regionale deliberava di confermare la revoca dei finanziamenti disposta con la dgr n. 3521/2004 per complessivi 26 mln di euro e di devolvere detta somma, per 24 mln, alla Diocesi Patriarcato di Venezia per finanziare il completamento dei lavori di restauro della Sede patriarcale, del Seminario patriarcale e della Basilica della Salute, e per 2 mln di euro alla Comunità ebraica, per i lavori di restauro dell'edificio adibito all'assistenza degli anziani. La Giunta si impegnava, altresì, a rifinanziare gli interventi revocati, con risorse di prossima assegnazione, qualora gli stessi interventi fossero risultati cantierabili.

Si delegava, infine, il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente a dare attuazione al provvedimento, approvando, con proprio atto, il disciplinare per regolare i rapporti della Regione con la Diocesi e con la Comunità ebraica, e provvedendo all'impegno di spesa, previa presentazione dei relativi progetti da parte degli interessati.

Nel dicembre del 2006, la Diocesi di Venezia redigeva il progetto generale dei lavori di restauro e riqualificazione del Seminario patriarcale per un totale di 34,2 mln di euro (doc. 4 all. 37); tale intervento era articolato in due fasi: la prima riguardava il corpo monumentale (ca. 9500 mq) e gli esterni ad esso collegati (ca. 4.500 mq), la seconda fase riguardava i magazzini della dogana (ca. 2.600 mq).

Con nota del 14.11.2007 (doc. 4 all. 59), la Diocesi informava la Direzione regionale progetto Venezia che gli interventi relativi al Palazzo Patriarcale e alla Basilica della Salute erano già oggetto di altre fonti di finanziamento e chiedeva che la somma di 24 mln di cui alla DGR n. 332/2005 fosse finalizzata alla realizzazione degli interventi riguardanti il solo Seminario patriarcale. A tal fine, si trasmettevano gli aggiornamenti della relazione tecnico-descrittiva degli interventi riguardanti il Seminario patriarcale – I stralcio funzionale, ed il quadro economico di spesa ammontante a 29 mln di euro, dando atto che la differenza di spesa (pari a 5 mln di euro) sarebbe stata coperta con fondi della Diocesi stessa.

Approvato dalla Diocesi il progetto di restauro del Seminario per l'importo di 29 mln di euro,

si dava avvio ai lavori con un progetto esecutivo di primo stralcio. Ultimati il 31.8.2012 i lavori di primo stralcio, la Diocesi stipulava una Convenzione con la Fondazione Studium Generale Marcianum (FSGM) per l'esecuzione di un secondo stralcio di lavori ricompresi nel progetto generale.

In data 30.1.2015, la Commissione di verifica redigeva una relazione sui lavori di restauro da cui risultava una spesa complessiva di €. 29.738.325,50, dai quali, dedotti €. 7.327.430,21, già rendicontati alla banca OPI spa, €. 632.709,63, finanziati dalla Fondazione Marcianum, ed €. 113.300,00, non rimborsabili, ne derivava un importo finanziato con fondi regionali di €. 21.891.185,66, con una somma residua, richiesta alla Regione, di €. 178.185,66 (doc. 4 all. 40).

Con nota 522132 del 23.12.2015 (doc. 9), la Regione faceva presente alla Diocesi di non poter riconoscere le spese di II stralcio ed alcuni esborsi non ammissibili. Successivamente, la Giunta, attraverso il decreto del dirigente regionale n. 48 del 29.06.2016 (doc 5), determinava il contributo definitivo spettante alla Diocesi Patriarcato di Venezia per l'intervento di Restauro e riqualificazione funzionale del Seminario – I stralcio, in 15,6 mln di euro, con conseguente richiesta di restituzione della somma di circa 5,9 mln, pari alla differenza tra gli acconti erogati ed il contributo definitivo spettante. La Diocesi, a sua volta, citava la Regione, innanzi al Tribunale di Venezia, richiedendo la somma residua di €. 178.185,66, comprensiva anche di lavori di II stralcio, che la Regione non le aveva riconosciuto.

Ciò premesso, in relazione all'ingiustizia del danno e alla condotta illecita, il Collegio evidenzia che dal complesso degli atti di causa e dalla prospettazione del Requirente, si evince che la normativa in materia di salvaguardia della laguna di Venezia assegna alla Regione compiti di programmazione, mediante l'adozione del piano comprensoriale e del piano territoriale (artt. 2 e 4, l. n. 171/1973), nonché di intervento, mediante l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque (art. 9, cit. l. n. 171/1973).

Fin dalla prima legge richiamata dal Requirente è chiara la finalità del legislatore, poiché l'art.

1 della cit. l. n. 171/1973 prevede: *“La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali”*.

In tale ambito, sono delineate le competenze dei soggetti coinvolti. Rilevano in particolare, per il caso all'odierno esame, le previsioni di cui all'art. 13 della cit. legge n. 171/1973, laddove sono in dettaglio individuate le competenze dei Comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo di proprietà privata in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ivi comprese le modalità di programmazione degli interventi e la concessione dei contributi. Ai sensi dell'art. 7, della cit. legge, sono invece di competenza dello Stato le seguenti opere: *“(...) g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico”*.

Il riparto delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali è rimasto sostanzialmente invariato, anche nelle previsioni legislative che si sono succedute dagli anni 70 ad oggi, laddove, come ben delineato dal Requirente, alla Regione Veneto è attribuita la competenza per la realizzazione di interventi e iniziative finalizzate al risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti nonché per interventi di tutela ambientale, sebbene in coordinamento con interventi di competenza statale (cfr. art. 5, l. n. 798/1984, art. 2, l. n. 360/1991). Un'attribuzione che trova conferma anche nelle distinte competenze assegnate agli altri soggetti dalle diverse leggi nella materia della salvaguardia di Venezia: allo Stato (art. 7 l. n. 171/1973); ai Comuni (art. 5 l. n. 798/1984), e ad altri enti individuati dalle norme succedutesi (ad es. Provveditorato al porto, art. 2 l. n. 798/1984; Università Ca' Foscari art. 1, l. n. 139/1992).

La legge regionale n. 17/1990 detta poi una specifica disciplina per gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, proprio in applicazione degli articoli, 2 della l. n. 171/1973, e 5 della l. n. 798/1984.

Nell'ambito della programmazione degli interventi, rileva la competenza del Consiglio Regionale cui è demandato il compito, ai sensi dell'art. 3 della cit. legge regionale n. 17 del 27/02/1990 di adottare un "*Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia*" noto come "Piano Direttore", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1 marzo 2000.

Il "Piano Direttore 2000" individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, con riferimento alle conoscenze sullo stato della laguna, in base alle indicazioni dei Decreti Interministeriali 1998-1999 ed inoltre identifica i criteri generali per l'abbattimento dei carichi inquinanti; fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere; stima infine il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, individuando una serie di opere prioritarie.

Quanto al Comitato ex art. 4, l. n. 798/1994, costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato, come evidenziato dal Requirente, la normativa gli attribuisce "*l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime*

suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento..."

La predetta normativa non incide sul riparto delle competenze, ma anzi ribadisce la specifica competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (art 11) nell'ambito dell'assegnazione dei contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 6 della cit. legge per "*per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato...*".

Quanto alle risorse stanziare in favore della Regione Veneto, rileva l'art. 5 della cit. legge, che individua le finalità degli stanziamenti e, con una norma di chiusura, prevede altresì, che "*Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento*".

Da quanto sopra si evince che non spetta al Comitato modificare la ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, ma che tale competenza è attribuita a un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici. Il predetto decreto non può però modificare l'assetto delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali (non potendo andare *contra legem*), né modificare l'entità degli stanziamenti individuati per legge, ma esclusivamente provvedere ad una diversa ripartizione dello "stanziamento complessivo". Ripartizione che, evidentemente, non può che essere vincolata alle finalità previste dalla legge.

Ciò posto, ai fini della verifica della sussistenza dell'ipotizzato danno e della illiceità della condotta va considerata la *ratio* della complessa normativa in materia, volta a individuare le finalità dei finanziamenti e a distinguere gli stanziamenti in favore dei vari soggetti coinvolti e le competenze nella programmazione, coordinamento e controllo degli interventi.

I fondi distratti, resi disponibili dalle diverse leggi per la Salvaguardia di Venezia, erano già stati assegnati dalla Regione Veneto agli enti (Comuni della Regione Veneto) per la realizzazione

degli interventi *lato sensu* riconducibili alla salvaguardia della laguna: l'acquedotto per irrigazione nell'area del Cavallino (leggi nn. 515/96, 345/97, 448/98, 488/99); l'impianto depurazione valli di Chioggia (l. nn. 67/88 e 407/89); la Vasca di prima pioggia in località Gazzera-Mestre (l. nn. 910/86 e 139/92); l'ampliamento e ristrutturazione rete fognaria Comune di Venezia (l. nn. 539/1995 e 515/1996).

In particolare, i predetti fondi erano stati destinati alle citate opere nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio regionale: l'acquedotto nell'area del Cavallino, nel piano di riparto approvato con le delibere consiliari nn. 45/99 e 70/2001 (doc. 4 all. 9); l'impianto di depurazione valli di Chioggia, all'interno del piano per la prevenzione dall'inquinamento approvato con delibera consiliare n. 255/1991; la vasca di prima pioggia in Gazzera-Mestre, di cui alle delibere consiliari nn. 744/1988, 745/1988, 768/1993; la ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Venezia, nei programmi di riparto approvati con le deliberazioni consiliari nn. 169/1996 e 32/1997 (doc. 4 all. 31).

E ciò, in conformità alle prescrizioni della l.r. n. 17/1990 che, all'art. 3, prevede l'adozione di un piano per la prevenzione dell'inquinamento che fissa obiettivi, interventi ed opere, approvato dal Consiglio regionale, e all'art. 4 dispone l'approvazione del Consiglio in ordine agli interventi da realizzare.

Ritiene dunque il Collegio che la distrazione dei fondi è avvenuta non soltanto in violazione delle leggi statali (che individuavano le specifiche competenze della Regione Veneto), ma anche in violazione della legge regionale e dei provvedimenti del Consiglio regionale che avevano già individuato gli interventi da finanziare con le risorse stanziare.

In tale quadro, la Regione Veneto e, in particolare la Giunta, non era libera di scegliere di stanziare risorse destinate e finalizzate alla realizzazione di interventi per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, ad interventi di restauro di immobili di proprietà privata, sebbene di interesse storico-artistico.

Così facendo, si è verificata una palese violazione della normativa in materia, sia sul piano

del riparto delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali, sia con riferimento alle competenze attribuite a Consiglio e Giunta regionali sia, soprattutto, sul piano delle finalità delle leggi poste a salvaguardia della laguna di Venezia, la cui individuazione competeva al legislatore (e non ai soggetti attuatori). Ciò in quanto spettava alla legge individuare i complessivi stanziamenti e, in particolare, quelli da destinare agli interventi di disinquinamento e di prevenzione dell'inquinamento.

Sebbene le leggi richiamate prevedessero “anche” stanziamenti in favore del recupero di immobili pubblici o privati (art. 7, lett. d) cit. l. n. 171/73); art. 6, lett. c), cit. l. n. 798/84), non era consentito da parte dei soggetti attuatori distogliere, in violazione di legge, fondi espressamente attribuiti per specifici interventi per il finanziamento di altre iniziative. Le scelte politico-discrezionali del legislatore infatti sono frutto del contemperamento dei vari interessi (pubblici e privati) oggetto di disanima in seno agli organi a ciò deputati (Parlamento e Governo). Ove si consentisse, sul piano amministrativo, una modifica della ripartizione di risorse economiche, per definizione “limitate”, sarebbe gravemente compromessa la *ratio* della legislazione posta a salvaguardia di interessi pubblici.

Nel caso di specie, oltre alla violazione delle specifiche norme di legge, che stabilivano in modo chiaro e inequivoco le competenze della Regione, la distrazione di risorse finanziarie in favore di un soggetto privato per il restauro di un bene immobile, ha comportato la violazione di norme di rango costituzionale quali il principio del buon andamento (art 97 Cost.), essendo stato compromesso il conseguimento dei risultati che il legislatore si era proposto. Tale compromissione si è realizzata anche con la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, poiché la normativa in materia prevedeva che, per l'erogazione dei contributi ai privati da parte dei Comuni coinvolti, fosse seguita una specifica procedura (cfr. art. 13, l. n. 171/1973 e successive norme).

In particolare, il Comune di Venezia era destinatario di:

- stanziamenti destinati all'acquisizione, al restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, attività sociali, culturali, produttive artigianali e commerciali, ritenuti

essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari;

- stanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;
- stanziamenti finalizzati all'erogazione di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;
- stanziamenti per l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Gli interventi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato potevano essere destinatari di specifici contributi, mediante la partecipazione a bandi pubblici e la formazione di graduatorie, proprio per garantire l'imparzialità nella scelta degli interventi da finanziare, in considerazione delle limitate risorse poste a disposizione.

Il quadro delle competenze sopra delineate emergeva chiaramente sia dalla normativa vigente sia dalla discussione in seno al Comitato del 4.11.2004, mediante la posizione assunta dall'allora Sindaco di Venezia con riferimento alla proposta del Presidente Galan di attribuire al Comune di Venezia una somma che sarebbe poi potuta essere destinata alla Curia di Venezia. Proposta che, come sopra precisato, non era poi stata formalizzata in seno al Comitato.

Ritiene pertanto il Collegio che la destinazione di tali fondi al restauro di beni di proprietà privata, sebbene di rilievo storico-artistico, non costituisce un'esimente, né può essere considerata un'*utilitas* per la comunità, giacché la distrazione di fondi dalle finalità pubbliche cui erano destinati ha frustrato la *ratio* della normativa richiamata in premessa, che, mediante la ripartizione delle competenze e degli stanziamenti tra i vari soggetti pubblici, aveva operato un contemperamento e una graduazione tra gli interessi da tutelare, ritenendo prevalenti, anche tenuto conto dei maggiori importi agli stessi destinati, gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento e al disinquinamento.

A tale riguardo, rilevano i numerosi richiami normativi che indicano gli importi stanziati per

gli interventi di “competenza della Regione Veneto” “da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale” (art. 2 l. n. 360/1991). Particolarmente rilevante è anche la priorità e la programmazione stabilite per gli interventi già finanziati, mediante le numerose deliberazioni del Consiglio regionale in precedenza richiamate.

Non ha inoltre alcun fondamento giuridico l’argomentazione, cui aveva fatto ricorso il Presidente Galan in occasione della deliberazione di Giunta 3521/2004, secondo cui i finanziamenti stavano per andare perduti ai sensi della l. r. n. 27/2003. E ciò in quanto la norma evocata (contenuta nell’art. 54, l.r. n, 27/2003) riguardava la concessione di contributi regionali per lavori pubblici di interesse regionale e non già il finanziamento degli interventi all’odierno esame (disciplinati, tra l’altro, dalla l.r. n.17/1990), per i quali non vigeva alcun termine decadenziale.

In altri termini, come asserito dal Requirente, la normativa in materia consentiva lo stanziamento per gli interventi originari, se ancora ritenuti opportuni, o al più la devoluzione ad altre opere, sempre rientranti nella competenza assegnata alla Regione. Peraltro, l’intervento relativo alla “vasca di prima pioggia e laminazione in località Gazzera e Mestre” non è stato realizzato proprio “per revoca del finanziamento da parte della Regione Veneto”, come attestato dal Direttore della Direzione lavori pubblici di Venezia nella nota del 17.6.2015 alla G.d.F. (doc. 4 all. 32).

Va inoltre confermata l’illegittimità del procedimento seguito per la destinazione dei fondi, stante la competenza del Consiglio regionale in materia, come evincibile, tra l’altro dalla delibera consiliare n. 45/99 (doc. 4 all. 9 all’atto di citazione), in cui veniva proprio approvata la riallocazione di fondi, modificando il programma degli interventi in attuazione del “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque”.

Per le suesposte motivazioni, il Collegio ritiene che sia stata ampiamente comprovata la sussistenza del danno ingiusto derivante dalla distrazione di fondi a destinazione vincolata verso altre finalità, la cui attuazione spettava ad altri soggetti (Enti locali o Stato) e mediante l’utilizzo di altre

risorse finanziarie.

4.3. Quantificazione del danno.

Il danno contestato nell'odierno giudizio dal Requirente è limitato alla sola parte per la quale non è ancora intervenuta la prescrizione al momento dell'invio degli inviti a dedurre. Tenendo presente che il termine prescrizione decorre dall'erogazione delle somme alla Diocesi, il quinquennio è stato calcolato a partire dalle date dei singoli pagamenti. Pertanto sono da considerare i pagamenti di:

€. 645.776,83, con mandato emesso il 7.11.2013;

€. 174.047,07, con mandato emesso il 7.11.2013;

€. 454.249,16, con mandato emesso il 2.12.2013

In totale l'importo contestato nell'odierno giudizio è pari a €. 1.274.000,00, quale danno ingiusto derivante dalla distrazione di fondi a destinazione vincolata, senza che possa avere alcun rilievo quanto dedotto da alcuni dei destinatari dell'invito a dedurre, circa il fatto che la Regione rivendica tuttora nei confronti della Diocesi le somme erogate per lavori di 2° stralcio, dal momento che l'autorizzazione riguardava solo il primo stralcio.

Come ulteriormente precisato dal Requirente in udienza, allo stato degli atti, non risulta alcuna restituzione di somme alla Regione da parte della Diocesi. In ogni caso, sia nelle argomentazioni del Presidente della Giunta nel riferire in occasione della deliberazione n. 332/2005, sia nello stesso deliberato finale, la devoluzione dei fondi alla Diocesi è per l'intero importo di 24 milioni di euro. Circostanze che costituiscono un fattore causativo dell'intero esborso, dal momento che rendono conseguenza ragionevole e prevedibile il fatto che la Diocesi potesse intendere di essere assegnataria di tutta la somma. Tant'è, nel contenzioso innanzi al Tribunale di Venezia, promosso da quest'ultima, veniva rivendicato il pagamento dell'ulteriore somma di €. 178.185,66, correlata a lavori di secondo stralcio, non riconosciuta dalla Regione, che la Diocesi riteneva invece dovuta.

Il Requirente ha depositato la sentenza del Tribunale di Venezia 1884 del 3.9.2019 da cui si

desume che la pretesa della Diocesi è stata rigettata; tuttavia, allo stato degli atti, l'importo del danno pari a €. 1.274.000,00 non può essere considerato diminuito in conseguenza della sentenza del Tribunale che non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa della Diocesi, giacché la sentenza non ha disposto la restituzione dei fondi utilizzati per il secondo stralcio (non avendo la Regione proposto in tal senso domanda riconvenzionale) e, in ogni caso, ad oggi non risulta che la Diocesi abbia restituito alcunché, rispetto ai fondi già utilizzati per il secondo stralcio dei lavori.

Stante dunque l'attualità del danno e, come evidenziato il Requirente anche in udienza, il fatto che anche i fondi utilizzati per il secondo stralcio sono da considerarsi conseguenza dannosa e prevedibile della deliberazione di Giunta Regionale contestata, il Collegio ritiene che vada confermata la quantificazione del danno effettuata dal Requirente in atto di citazione, pari all'importo di € 1.274.000,00.

5. Condotta illecita ed elemento soggettivo della colpa grave del convenuto Galan Giancarlo.

Ciò posto, dall'esame della documentazione acquisita e richiamata dalla Procura regionale è emerso che la condotta del convenuto Galan Giancarlo, legato da rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, in quanto rivestiva il ruolo di Presidente della Giunta Regionale e in qualità di proponente della deliberazione di Giunta n. 332/2005 contestata, è stata connotata da gravi violazioni di norme di legge, oltre che dei principi costituzionali che sovrintendono all'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ciò ha comportato la distrazione di fondi originariamente stanziati per la realizzazione di interventi di disinquinamento o di prevenzione dall'inquinamento, per la cui programmazione e finanziamento era competente la Regione Veneto, in favore di un soggetto privato per il restauro di immobili.

In particolare, dal complesso degli atti di causa, emerge che il convenuto nella sua qualità di Presidente della Giunta si è fatto dapprima latore in seno al Comitato ex l. n. 798/1984 di una proposta di devoluzione alla Diocesi di Venezia di fondi già assegnati alla Regione (cfr. verbale della riunione

del Comitato del 4.2.2003), manifestando tale intendimento anche al Patriarca di Venezia (nota del 28.7.2003). Seguivano poi gli atti di interlocuzione tra il Patriarcato e la Regione già in precedenza elencati.

Nel corso del 2004, il Presidente Galan cercava di promuovere, sempre in sede al Comitato ex l. n. 798/1984, una proposta di delibera sempre finalizzata a devolvere fondi alla Curia di Venezia, non solo da parte della Regione (che affermava di voler devolvere 2,1 mln di euro in favore della Curia), ma anche da parte del Comune di Venezia. In particolare, Galan chiedeva al Comitato di deliberare la devoluzione al Comune di Venezia di 77 mln di euro, di cui 25 mln da destinare alla Curia e 2 mln alla Comunità ebraica. Dopo ampia discussione, la proposta di Galan non trovava accoglimento nei deliberati del Comitato.

A quel punto, il Galan si rivolgeva al Presidente del Consiglio, che presiedeva il Comitato, comunicandogli che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3521 del 12.11.2004 (di cui era stato unico proponente) era stato disposto l'accantonamento di risorse in precedenza destinate ad altri interventi, al fine di destinarli alla Curia e chiedeva che tale operazione fosse autorizzata dal Comitato. In risposta a tale nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (nota n. del 30.12.2004) non si opponeva all'intendimento della Regione di devolvere una parte dei fondi, già assegnati alla Regione e destinati ad altri interventi, direttamente alla Curia e comunicava al Presidente Galan che non riteneva necessaria una nuova delibera del Comitato.

Quindi, con deliberazione di Giunta Regionale n. 332 dell'11.02.2005, di cui il Presidente Galan era unico proponente, si disponeva la revoca dei finanziamenti già individuati con la delibera n. 3541/2004 per complessivi 26 mln di euro, con devoluzione di 24 mln di euro alla Diocesi Patriarcato di Venezia per il completamento dei lavori di restauro della Sede Patriarcale, del Seminario e della Basilica della Salute. Per l'attuazione della deliberazione si delegava il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente ad adottare un atto per disciplinare i rapporti tra la Diocesi e la Regione. A tali atti seguiva poi l'interlocuzione tra Regione e Diocesi già sopra descritta e i pagamenti

delle somme stanziare, con mandati di pagamento indicati in atto di citazione.

Ad avviso del Collegio, la condotta del Presidente Galan è palesemente illecita, avendo il convenuto proposto alla Giunta l'adozione di una deliberazione, in violazione di norme di legge, che stabilivano in maniera chiara ed inequivoca la competenza della Regione negli interventi a salvaguardia della Laguna di Venezia, oltre che il riparto di competenza tra Consiglio e Giunta regionali.

Facendosi promotore di tale iniziativa, in qualità di istruttore e proponente di una deliberazione che presentava gravi illegittimità, il convenuto Galan forniva anche inesatte informazioni ai componenti della Giunta, in particolare paventando la decadenza e la revoca dei finanziamenti già disposti e contravveniva così anche ai doveri che gli derivavano dallo *status* e dalle responsabilità assunte in qualità di Presidente della Giunta (artt. 25 e ss. dello Statuto della Regione Veneto vigente all'epoca delle condotte contestate). Il Galan descriveva inoltre l'iter che aveva preceduto l'adozione della deliberazione, valorizzando l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, così da ipotizzare una sorta di "nulla osta" alla deliberazione.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che la condotta del convenuto avrebbe dovuto improntarsi ai principi di legalità e buon andamento (art. 97, Cost.), violati nella vicenda sottoposta al giudizio di questa Corte, così come appare evidente l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio intrattenuto con l'amministrazione di appartenenza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile in controversia, che la Procura ha indicato come colpa grave, questo deve del pari essere ritenuto sussistente, poiché, ad avviso del Collegio, le concrete circostanze addotte nel caso di specie disvelano, con nitidezza, la sussistenza della colpa grave del convenuto Galan il quale ha violato, con inescusabile trascuratezza, norme primarie dell'ordinamento ed ha con la propria condotta causato il danno ingiusto all'odierno esame.

Il ruolo di Presidente della Giunta Regionale impegnava il convenuto alla più scrupolosa

conoscenza e alla massima osservanza della normativa vigente, soprattutto nel caso di specie, laddove facendosi proponente di una deliberazione con cui si distoglievano rilevanti risorse dalla destinazione vincolata per legge, era pretendibile una condotta particolarmente attenta e rispettosa della normativa in materia.

In proposito, si appalesano rilevanti gli atti di interlocuzione con il Comitato e la Presidenza del Consiglio che hanno preceduto l'adozione della deliberazione n. 332/2005, da cui si evince che il convenuto era consapevole della illegittimità della condotta che avrebbe posto in essere e cercava quindi l'avallo del Comitato.

Parimenti, sussistono gravi e univoci indizi della previsione o prevedibilità dell'evento dannoso. In proposito, è rilevante l'interlocuzione tra il Galan e il Comitato (come evincibile anche dai verbali delle sedute, allegati all'atto di citazione) e in particolare con il Presidente del Consiglio che presiedeva lo stesso Comitato. Ritiene, in particolare, il Collegio che non possa costituire esimente della colpa grave la nota con la quale il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio rassicurava il Galan sulla non necessità di portare la propria proposta all'attenzione del Comitato. Ciò in quanto la predetta nota non può assurgere al ruolo di parere tecnico-giuridico, non inserendosi nell'*iter* procedimentale dello stanziamento e dell'allocazione dei fondi e collocandosi, al più, sul piano della collaborazione istituzionale.

Inoltre, la nota della Presidenza del Consiglio non aveva la valenza di un provvedimento autorizzativo nei confronti della Regione, proprio in virtù del riparto delle competenze delineato dal legislatore, cui non poteva contravvenire alcun atto *lato sensu* di natura amministrativa.

Né può essere considerato un parere la nota del 27.10.2004 dell'ing. Roberto Casarin, rivolta al Segretario del Comitato ex art. 4 l. n. 798/1984, con cui si fa richiesta di inserire, all'ordine del giorno del Comitato, l'argomento della devoluzione al restauro del complesso dei beni del Patriarcato di una parte dei fondi che dovessero essere assegnati nella seduta del 4.11.2004 (devoluzione che il Comitato non assentirà). Neppure può considerarsi vincolante il riferimento, nella delibera n.

332/2005, all'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale. Trattasi infatti di una formula di rito, con un generico richiamo ad un'attestazione di una struttura competente, ben diverso da un vero e proprio parere tecnico-giuridico, laddove è sempre esplicitata non solo l'attestazione di regolarità, ma anche la sottoscrizione e il ruolo di chi rende il parere.

Eguale non rilevante, ai fini della valutazione della illiceità della condotta e della gravità della colpa, è l'ipotizzato *gentlement agreement* che sarebbe stato adottato in seno al Comitato e dunque della "prassi" che avrebbe prevalso sul riparto delle competenze tra i vari soggetti coinvolti, così come delineato dalla legge. In proposito, è appena il caso di rilevare che una tale prassi, sicuramente *contra legem* (peraltro non realizzatasi nel caso di specie), non avrebbe comunque potuto costituire un'esimente dall'obbligo di osservanza della legge in materia.

Ciò posto, come evincibile dagli atti di causa, la condotta illecita e la colpa grave del convenuto Galan risultano ampiamente comprovati, così come appare comprovato il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, poiché il danno ingiusto non si sarebbe realizzato se il convenuto non avesse proposto alla Giunta regionale l'approvazione della delibera contestata, da cui è scaturita la distrazione dei fondi a destinazione vincolata per legge.

Tanto premesso, ritenendo il Collegio che sussista l'ipotizzata responsabilità amministrativa, deve essere disposta la condanna del convenuto Galan della somma complessiva di € 764.000,00 (pari al 60% del danno ingiusto arrecato), come da domanda principale del Requirente.

Trattandosi di condotta gravissima ed inescusabile, recante chiari indici di riconoscimento, quali la previsione o prevedibilità dell'evento dannoso, il Collegio non ritiene di dover fare applicazione del potere di riduzione. Ciò in quanto l'evento pregiudizievole era ampiamente prevedibile ed evitabile da parte del convenuto, anche in ragione del ruolo rivestito, essendo tenuto a perseguire il rispetto della legalità e il buon funzionamento della Giunta regionale di cui era il Presidente.

6. La posizione del convenuto Chisso Renato.

Ciò posto, il Collegio non ritiene invece, alla luce del quadro probatorio per come emergente in atti, che sia sufficientemente comprovata la responsabilità del convenuto Chisso Renato, in qualità di componente della Giunta Regionale e di Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la mobilità, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e, in una certa misura, anche dell'antigiuridicità della ipotizzata condotta omissiva e del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso.

Il Requirente ha convenuto Chisso ritenendo che lo stesso, a differenza degli altri assessori votanti la contestata deliberazione n. 332/2005, in qualità di assessore alle "Politiche per l'ambiente e per la mobilità", sarebbe stato tenuto a specifici obblighi derivanti dal fatto che il suo assessorato era la struttura competente alla salvaguardia e recupero dell'ambiente e, dunque, investita dei compiti di programmazione, impiego delle risorse, attuazione degli interventi, in materia.

Nella veste di titolare di tale assessorato, secondo il Requirente, Chisso doveva ritenersi pienamente coinvolto nella vicenda relativa alla revoca dei fondi e avrebbe dovuto doverosamente intervenire, facendo presente che la distrazione delle somme destinate ad interventi sull'ambiente era illegittima e che le somme andavano necessariamente ed obbligatoriamente destinate ad interventi di natura ambientale. Sarebbe stato suo obbligo anche attivarsi fin da subito per l'impiego dei fondi per le opere che si intendevano revocare o altre sempre a tutela dell'ambiente.

Ad avviso del Requirente, l'assessore Chisso invece nulla ha fatto e nulla ha obiettato in merito ed ha, al contrario, espresso il proprio favorevole alla delibera *contra legem*. In ciò sarebbe ravvisabile una condotta gravemente colposa, in contraddizione con gli obblighi connessi al proprio ufficio, quali il dovere di adoperarsi per pervenire ad una adeguata conoscenza della questione, quello di riconoscere l'impraticabilità della proposta del Galan, trattandosi di una violazione delle regole, agevolmente deducibile dall'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, e quello di attivarsi per impiegare i fondi per le finalità previste dalla legge.

Ad avviso del Collegio, esaminati gli atti di causa, va esclusa, con riferimento alla condotta contestata al convenuto, con riferimento all'approvazione della deliberazione contestata, l'elemento soggettivo della colpa grave. Ciò in quanto, ad avviso del Collegio, non essendo il convenuto il proponente della deliberazione e non essendo destinatario di una specifica delega in materia di legislazione sulla salvaguardia di Venezia, l'unica condotta rimproverabile è, al pari degli altri Assessori, quella di avere, con il proprio voto, contribuito all'approvazione della deliberazione.

In particolare, non essendo stata comprovata in atti una specifica compartecipazione nell'iter procedimentale della deliberazione di Giunta contestata, né una specifica e qualificata competenza in materia, il Collegio ritiene di escludere la sussistenza della gravità della colpa, in considerazione della peculiarità e complessità della materia oggetto della deliberazione, non riconducibile *stricto sensu* all'Assessorato affidato al Chisso.

Sul piano della sussistenza dell'elemento soggettivo, la difesa del convenuto ha allegato la circostanza, non contestata sul piano documentale dal Requirente, che all'epoca dell'approvazione della contestata deliberazione n. 332/2005 dell'11 febbraio 2005, da cui è scaturito il danno ingiusto, Chisso, Assessore delle Politiche per l'Ambiente e la Mobilità, non era però il titolare della delega "legge speciale per Venezia".

Ciò è desumibile dalle deliberazioni di Giunta allegate dallo stesso Requirente (doc. 12) nn. 2652 dell'8.8.2003 e 3520 del 12.11.2004, precedenti all'adozione della sopra citata deliberazione di Giunta. Da tali deliberazioni si evince che l'Assessore cui era stata attribuita la delega "legge speciale per Venezia" era il sig. Padoin (Assessore per le Politiche per il territorio).

È stato altresì evidenziato dalla difesa del convenuto, e non contestato sul piano documentale dal Requirente, che il provvedimento dirigenziale (n. 141 del 18.12.2007) che, successivamente, dispose gli impegni di spesa della Regione in attuazione della delibera n. 332/2005 fu assunto dal dott. Giovanni Artico, Dirigente responsabile della Direzione Progetto Venezia, ossia di una struttura amministrativa che faceva capo all'assessore munito della delega alla legge speciale per Venezia (all.

34, doc. 4, atto di citazione).

Ritiene dunque il Collegio che, in considerazione di elementi documentali, non contestati dal Requirente, da cui si desume che il convenuto Chisso non era titolare, all'epoca della deliberazione contestata, della "delega alla Legge speciale per Venezia", nell'ambito della quale erano stati stanziati i fondi a destinazione vincolata e individuate le competenze della Regione Veneto, non possa essere ricondotta in capo a Chisso l'ipotizzata posizione qualificata e differenziata, rispetto agli altri assessori votanti.

Eguale rilevante, ai fini della verifica dell'elemento soggettivo della colpa grave, è la circostanza che gli impegni di spesa che hanno poi dato luogo al danno ingiusto contestato sono stati adottati da una struttura amministrativa facente capo all'Assessorato cui era attribuita la delega alla legge speciale per Venezia.

Come ampiamente descritto dallo stesso Requirente, la legislazione per la salvaguardia di Venezia presentava peculiarità e complessità che avevano richiesto, anche nella ripartizione delle competenze assessorili, l'individuazione di una specifica delega, riconducibile, all'epoca dell'approvazione della contestata deliberazione, all'Assessore alle Politiche del Territorio (Padoin) e non all'Assessore alle Politiche per l'Ambiente (Chisso).

Ciò emerge *a fortiori* con riferimento alla quota parte del danno contestato, che si riferisce alla revoca del finanziamento per la realizzazione dell'acquedotto per irrigazione nell'area del Cavallino (leggi nn. 515/96, 345/97, 448/98, 488/99); intervento che trovava collocazione nell'ambito delle competenze dell'Assessore alle Politiche del Territorio e Legge speciale per Venezia. In particolare, dalla deliberazione di G.R. n. 794 del 9.04.2002 (allegato 8, doc. 4, atto di citazione) si desume come, in seno alla Giunta regionale, l'Assessore alle Politiche del Territorio e Legge Speciale per Venezia, dott. Padoin, era stato il relatore in Giunta della deliberazione, con cui, prendendo atto del piano di riparto degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 70 del 27.12.2001, si disponeva l'approvazione dei

disciplinari per la regolazione dei rapporti con i soggetti attuatori, enti territoriali e consorzi di bonifica, e si delegava per l'attuazione i Dirigenti competenti. Nell'ambito dei predetti interventi, era ricompreso, tra gli altri, quello dell'acquedotto rurale sostitutivo dei pozzi del litorale di Cavallino-Treporti, finanziato con i fondi della legge speciale Venezia, e per la cui realizzazione era stato predisposto il Progetto dal Consorzio Bonifica Basso Piave.

In altri termini, il predetto intervento, sicuramente finanziato dalle leggi per la salvaguardia di Venezia, era però estraneo alle competenze dell'Assessore Chisso, il quale, come già precisato, non era stato destinatario della specifica delega (quella per la legge speciale Venezia) che gli avrebbe consentito di assumere in seno alla Giunta regionale una posizione particolarmente qualificata.

Inoltre, nel caso di specie, sia l'istruttoria che aveva preceduto l'adozione della deliberazione sia la proposta della delibera erano state avocate dal Presidente Galan (che aveva tentato di ottenere l'avallo del Comitato) e non è evincibile dagli atti di causa una compartecipazione da parte degli Assessori votanti, nell'iter che ha preceduto l'approvazione del provvedimento contestato.

È dunque ipotizzabile anche in capo all'Assessore Chisso, al pari di quanto prospettato dal Requirente con riferimento agli altri Assessori, la sussistenza del legittimo affidamento nella legittimità e correttezza dell'iter procedimentale proposto dal Galan, il quale aveva partecipato alle riunioni del Comitato ed era stato protagonista dell'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio, caldeggiando la proposta poi sfociata nella deliberazione di Giunta.

Alla luce di quanto sopra, si appalesa infondata anche la contestazione di una condotta omissiva, ugualmente ipotizzata dal Requirente, secondo cui il convenuto avrebbe dovuto doverosamente intervenire, facendo presente che la distrazione delle somme destinate ad interventi sull'ambiente era illegittima e che le somme andavano necessariamente destinate ad interventi di natura ambientale e, di conseguenza, avrebbe dovuto attivarsi fin da subito per l'impiego dei fondi per le opere che si intendevano revocare o altre sempre a tutela dell'ambiente.

In *parte de qua*, innanzitutto non sono state allegate dal Requirente né rinvenute agli atti le

norme di legge che avrebbero imposto al convenuto di attivarsi, per impedire l'approvazione della deliberazione, e/o quelle che gli avrebbero imposto di attivarsi per la devoluzione dei fondi ad opere a tutela dell'ambiente. In altri termini, non essendo ravvisabile la sussistenza di un obbligo normativamente previsto di attivarsi per impedire il verificarsi dell'evento dannoso, è carente la prova dell'antigiuridicità della condotta omissiva.

Ritiene altresì il Collegio che, avendo contestato il Requirente una condotta omissiva, sarebbe stata necessaria anche la prova di resistenza, ossia la valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Orbene, nel caso di specie, non è stata offerta alcuna valutazione prognostica da cui desumere che, se il convenuto si fosse opposto all'approvazione della deliberazione o se avesse preteso che i fondi venissero destinati ad interventi a tutela dell'ambiente, il danno non si sarebbe prodotto. E ciò in considerazione del fatto che tale danno è riconducibile a una deliberazione di Giunta approvata all'unanimità e che non è stato dimostrato che, in caso di voto contrario del Chisso, di una sua dichiarazione di voto contraria o di una sua astensione, la deliberazione non sarebbe stata approvata dagli altri assessori e dunque non si sarebbe prodotto il danno. In *parte de qua*, quindi, la contestazione del Requirente si palesa infondata anche per carenza della prova del nesso di causalità.

In conclusione, il Collegio ritiene, per le motivazioni suesposte, che in carenza della prova dell'elemento soggettivo della colpa grave e, in parte, dell'antigiuridicità della condotta omissiva e del nesso di causalità, il convenuto Chisso vada assolto.

7. Conclusioni.

Conclusivamente, questo Collegio ritiene che il danno erariale subito dalla Regione Veneto sia stato il frutto una condotta gravemente colposa attribuibile al Presidente della Giunta Regionale, Galan Giancarlo, e che la conseguente erogazione al Patriarcato di Venezia di fondi distratti dalla destinazione vincolata per legge, nel configurarsi come un danno ingiusto alla Regione, vada a lui addebitata.

In particolare, alla luce delle suesposte motivazioni, la Sezione, in aderenza alla richiesta della Procura regionale, condanna il convenuto Galan Giancarlo al risarcimento del danno, in favore della Regione Veneto, di euro 764.400,00, pari al 60 per cento del “quantum” del complessivo danno (pari a € 1.274.000,00), come richiesto in via principale dal Requirente, non potendo il Collegio decidere “ultra petita” rispetto alla ipotesi accusatoria della Procura che riconduceva al convenuto esclusivamente una quota parte del danno contestato. Su detta somma dovranno essere applicati la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalle date dei pagamenti (pag. 59 della presente sentenza) fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla suddetta pubblicazione sino all'effettivo soddisfo.

Per le motivazioni esposte nel paragrafo 6, il Collegio ritiene di assolvere il convenuto Chisso Renato.

8. Il regolamento delle spese

Il proscioglimento nel merito del convenuto Chisso Renato impone la liquidazione, in favore dello stesso, delle spese legali (art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23.10.1996, n. 543, convertito dalla l. 20.12.1996, n. 639 e dell'art. 18, co. 1, del d.l. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla l. 23.5.1997, n. 135, come autenticamente interpretati dall'art. 10 *bis*, co. 10, del d.l. n. 203/2005 conv. in l. 2.12.2005, n. 248). Tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 aggiornato dal D.M. n. e D.M. 37 dell'8 marzo 2018, e del valore della controversia, il Collegio liquida le spese in complessivi € 4.335,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, e IVA e CPA, da porre a carico della Regione Veneto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura

e, per l'effetto:

- 1) dichiara la contumacia del convenuto Galan Giancarlo;
- 2) condanna il convenuto Galan Giancarlo al risarcimento del danno in favore della Regione Veneto, di euro 764.400,00. Su detta somma dovranno essere applicati la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalle date dei pagamenti e fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla suddetta pubblicazione sino all'effettivo soddisfo;
- 3) assolve il convenuto Chisso Renato.

Le spese legali vengono liquidate in complessivi euro 4.335,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, e IVA e CPA, in favore del convenuto assolto, da porre a carico della Regione Veneto

Condanna, infine, il convenuto Galan Giancarlo al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida nella misura di euro 1556.55 (millecinquecentocinquantasei/55)

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2019.

IL MAGISTRATO Estensore

F.to Consigliere Innocenza Zaffina

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Consigliere Maurizio Massa

Depositata in Segreteria il 19/11/2019

Il Funzionario preposto

F.to Stefano Mizgur